

c.p.p.

Concentrato di Procedura Penale



Il Vigile vigile:

manuale operativo di sopravvivenza per la Polizia Locale

“A parte ogni considerazione etica – e giuridica naturalmente – una confessione ottenuta con le botte, o con altri sistemi analoghi, non dà nessuna garanzia di attendibilità”

G. Carofiglio “ Il paradosso del poliziotto”

Prefazione

C'è una frase che si sente spessissimo ripetere.

Una frase che, come operatore di Giustizia ho, mio malgrado, utilizzato.

Una frase che tende a semplificare molto il problema ma che, come tutte le semplificazioni, gode di un indubbio fascino cui, anche in questa circostanza non so sottrarmi.

“Mai come in questo ultimo periodo nel nostro Paese si è sentito forte il bisogno di *sicurezza*”.

Di quale “sicurezza” si senta maggiormente il bisogno (di un posto di lavoro e sul posto di lavoro, di assistenza medica, di sostegno sociale o d’altro) non pare essere così importante, ciò che è certo è che serve, a tutti noi per vivere, “sicurezza”.

Sarebbe davvero interessante analizzare questo bisogno in profondità, vedere se esso sia spontaneo oppure indotto, se il bisogno sia percepito uniforme oppure vari a seconda della latitudine o della longitudine, se esso appartenga con costanza a tutte le fasce sociali o se una o più fra le stesse lo percepiscano in modo diverso.

Vi sono studi importanti in tal senso.

Primo fra tutti quello condotto da J. Simmons¹ che cercano di conoscere quali siano le circostanze o, se preferiti, le cause che possono scatenare in maniera tanto diffusa e radicale questo bisogno e se esso possa essere funzionale a strategie di governo.²

Strategie di governo da non confondersi mai con semplificazioni di carattere “ideologico” o di “parte” ma, piuttosto, da intendersi quali progetti a lungo termine destinati ad incidere profondamente sino a cambiarle sulle abitudini dei “governati”.

Non è davvero questa la sede per dilungarsi in analisi affascinanti e che, se correttamente effettuate, sono potenzialmente in grado di preconizzare il futuro del Sistema Italia, ma non è neppure possibile parlare del ruolo che la Polizia Municipale assume o andrà ad assumere nella realtà quotidiana senza collegarlo a quello che già oggi, è ma è destinato ad esserlo in misura sempre maggiore, il vero “motore” d’ogni riforma Legislativa e d’ogni iniziativa politica o sociale: la sicurezza.

¹ J. Simmons “Il governo della paura” - ed

² In punto vv. C. Bossi – G. Travaini “paura: l’irrazionale controllato” - 2008

Sicurezza intesa in un solo ed univoco senso, ovvero maggior presenza ed incidenza delle forze di pubblica sicurezza nella e sulla vita dei cittadini.

Oggi, almeno nella opinione del cittadino comune, si sta combattendo una guerra alla criminalità ormai dilagante³, e, loro malgrado, gli agenti di pubblica sicurezza, la polizia locale, la polizia municipale, costituiscono la prima linea su cui si concentrano (e sfogano) attese, rabbie e delusioni di un intero Paese.

Il pacchetto sicurezza⁴ è solo l'ultimo atto (in ordine cronologico) di una politica ormai concentrata in via quasi esclusiva, e da anni, sulle problematiche della sicurezza, quasi sempre intesa in mero senso repressivo.

Sapere con certezza, per quanto di certo vi possa essere in un Paese sottoposto ad un vero e proprio costante diluvio legislativo, cosa e come "fare", per attrezzarsi alla

³ Si consideri invece che tutti i tassi di criminalità sono ormai da anni attestati su di un trend discendente.

Trend che interessa persino gli street crimes.

Per un veloce approfondimento relativo alla situazione della Provincia di Novara vv. "Da cosa ci difendiamo ?" C. Bossi. - 2008

⁴ Che formerà allegato del presente lavoro

vita in prima linea, crediamo sia uno fra i pochi veri ausili che si possano offrire agli operatori.

Per questo, prima di trattare le singole fattispecie criminali oggetto di interesse, abbiamo ritenuto fornire un quadro generale ed in qualche modo sistematico della Legislazione che regola la materia.

Il sistema processuale italiano

La costituzione all'articolo 111 recita:

“la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”

Ma che cosa è la giurisdizione ?

La giurisdizione

Per giurisdizione deve intendersi la potestà riconosciuta allo Stato, anzi dal medesimo imposta, di rendere, coattivamente, applicati ai cittadini i precetti dettati dal Legislatore in materia civile o penale.

Il termine deriva dal latino “juris dictio” ovvero dalla facoltà data al Giudice di rendere attivo e vivo il diritto attraverso la sua applicazione al caso concreto.

La Giurisdizione, almeno quella penale, nel sistema italiano si attua attraverso un sistema di giudizio articolato su tre diversi livelli tra di loro legati da vincoli gerarchici.

I giudici di primo grado

Il Giudice di Pace

Si tratta di un giudice monocratico non togato.

Ovvero di un Giudice chiamato a svolgere la funzione giudicante da solo e non collegialmente e non inserito nell'organico della Magistratura.

Nominato alla carica a seguito di concorso per titoli tra laureati in Giurisprudenza che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense e di età compresa tra i trenta e i settanta.

Il Giudice di pace, ex D.Lgs. n. 274/2000, è competente a decidere sui fatti reato di più modesta entità, perseguibili sia a querela di parte che d'ufficio.

Fra questi i reati d'ingiuria, minaccia, percosse, diffamazione, danneggiamento (tutti nelle forme non aggravate), invasione di terreni o di edifici, lesioni colpose lievi, gravi o gravissime, lesioni volontarie che abbiano comportato una prognosi non superiore ai venti giorni.

Al Giudice di pace è stata attribuita la convalida dei provvedimenti del prefetto in materia di espulsione dal territorio dello stato e dei provvedimenti di

accompagnamento alla frontiera o di un centro di accoglienza temporanea emanati dal questore.

Con la Legge 15 luglio 2009, n. 94 è di competenza del Giudice di Pace anche il nuovo reato di immigrazione clandestina per il quale è previsto un particolare procedimento “a presentazione immediata” in udienza.

La condanna prevista per questo reato consiste nell’ammenda o nell’espulsione dal territorio italiano, tenuto conto che il Giudice di pace non può irrogare pene detentive.

Tribunale monocratico e collegiale

in materia penale il tribunale opera come organo di primo grado, con competenza residuale, per i reati non riservati alla competenza del Giudice di pace e della Corte d’Assise.

Il Tribunale è chiamato a giudicare, a seconda delle attribuzioni previste dal codice di procedura penale, con una composizione monocratica⁵, ovvero con una composizione collegiale.

⁵ Art. 33-ter c.p.p.: “Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall’articolo 73 del testo unico

Il Collegio è composto da tre membri un Presidente e due giudici⁶.

Giudice dell'Udienza Preliminare

Si tratta di un organo monocratico funzionalmente non destinato ad essere giudice del merito di primo grado, essendo la sua funzione indicata quale filtro rispetto all'esistenza di accuse infondate od insostenibili in pubblico dibattimento, ma che può divenirlo in forza di specifiche scelte difensive allorchè venga richiesta l'applicazione della pena oppure il giudizio abbreviato.

Corte d'assise

Si tratta di un collegio giudicante in materia penale composto da 8 giudici, di cui 2 togati (uno è il presidente, l'altro il giudice "a latere") ed altri 6 laici (che vengono definiti giudici popolari) estratti a sorte tra i cittadini

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'art. 80 del medesimo testo unico.

Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall'articolo 33 bis o da altre disposizioni di legge.

⁶ Art. 33-bis.

italiani, senza alcuna distinzione di sesso, in una età compresa tra i 30 e i 65 anni; requisito minimo è il titolo di studio: diploma di licenza media inferiore per i giudici popolari del 1° grado di giudizio e diploma di licenza media superiore per i giudici popolari facenti parte delle Corte d'Assise d'Appello.

I giudici togati ed i giudici popolari formano un unico collegio e deliberano congiuntamente sia sul merito che sulle questioni più strettamente di diritto, partecipando alla formazione della sentenza con parità di voto.

La Corte di Assise é presieduta da un magistrato consigliere di Corte d'Appello, la Corte d'Assise d'appello da un consigliere di Corte di Cassazione.

La Corte d'assise ha competenza a giudicare dei delitti più gravi, quali strage, omicidio, omicidio preterintenzionale ed i più gravi delitti contro la personalità dello Stato, oltre ad alcuni delitti comportanti valutazioni etico-professionali (per es. omicidio del consenziente).

I giudici di secondo grado

Tribunale monocratico:

Composto da un solo Giudice decide quale Giudice d'Appello sulle sentenze rese dal Giudice di Pace.

Corte d'appello

Si tratta di un giudice collegiale chiamato a giudicare sui fatti reato di competenza, in primo grado, del Tribunale monocratico o collegiale.

Si pronuncia altresì in ordine alle sentenze rese nelle forme del giudizio abbreviato dal giudice per l'udienza preliminare.

Corte d'assise d'appello

Svolge la funzione di giudice di seconde cure in relazione alle sentenze rese dalla Corte d'Assise ovvero dal giudice per l'udienza preliminare che abbia giudicato nelle forme del rito abbreviato su delitti la cui cognizione è normalmente devoluta alla Corte d'Assise.

È l'unico organo, insieme alla Corte d'Assise di primo grado, che prevede la partecipazione di giudici popolari, anche se vale la pena sottolineare che è comunque

presieduta da un magistrato facente parte della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione

Il Giudice del “terzo grado” è costituito unicamente dalla Corte di Cassazione che ha sede a Roma, ed ha competenza su tutto il territorio della Repubblica

A differenza degli altri giudici di primo e secondo grado, che esprimono giudizi di fatto e tengono conto di come si sono svolti i fatti, la Corte di Cassazione può decidere solo in base alla legittimità delle precedenti sentenze, giudicando, cioè, che siano state prese rispettando il diritto.

In particolare:

La Corte di Cassazione costituisce il vertice della giurisdizione ordinaria, essendo il giudice di ultima istanza nel sistema giurisdizionale ordinario penale italiano.

Ha il compito di assicurare l'uniforme applicazione ed interpretazione delle norme giuridiche (nomofiliachia) e coordina i rapporti tra le varie giurisdizioni.

Nei casi più importanti o nei casi per i quali vi siano orientamenti contrastanti delle diverse sezioni, la Cassazione si riunisce in Sezioni Unite (*SS.UU.*).

Di regola, giudica in seguito ad un gravame successivo ad una pronuncia di una Corte d'Appello fino a che il gravame sia possibile, e cioè finché la questione non sia coperta da giudicato.

La Costituzione⁷ ammette sempre il ricorso in Cassazione per violazione di legge contro le sentenze dei giudici ordinari e speciali, nonché contro i provvedimenti (per esempio: sentenze penali comminanti pena detentiva, ordinanze in materia di misure cautelari personali), che incidano sulla libertà personale.

Tuttavia, per espressa disposizione costituzionale⁸, contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso è ammesso per soli motivi attinenti alla giurisdizione.

Non giudica sul fatto, ma sul diritto, è giudice di legittimità: ciò significa che non può occuparsi di riesaminare le prove, bensì può solo verificare che sia

⁷ Art. 111, 7° comma.

⁸ Art. 111, 8° comma.

stata applicata correttamente la legge e che il processo nei gradi precedenti si sia svolto secondo le regole (vale a dire, che sia stata correttamente applicata la legge processuale, anche in relazione alla formazione e valutazione della prova, oltre che quella del merito della causa).

Le sentenze della Cassazione non sono vincolanti, tuttavia esse sono di regola seguite dai giudici dei gradi inferiori (in particolare le pronunce delle Sezioni Unite).

Le regole del “giusto” processo

Il “metodo” seguito da uno Stato ai fini di accertare la responsabilità penale dell’“indagato” e, ove ritenuto responsabile irrogargli la pena, viene definito processo.

L’insieme delle regole che lo individuano e ne determinano il funzionamento costituiscono la procedura penale.

Queste regole, nei sistemi di civil law⁹ La raccolta di queste regole codice di procedura penale.

⁹ Si definiscono sistemi di civil law i sistemi che si basano su di una codificazione legislativa scritta. Di contro i sistemi che si basano principalmente sulle pronunzie giurisprudenziali ai fini

I sistemi procedura I penalistici più diffusi possono essere ricondotti a due grandi famiglie: accusatorio ed inquisitorio.

In Italia, attualmente, il modello processuale prescelto è di tipo “tendenzialmente accusatorio”.

Ovvero appartiene e condivide i canoni fondamentali del sistema accusatorio senza abbracciarli integralmente.

Il codice di procedura penale vigente è stato approvato nel 1988 ed è entrato in vigore nel 1989 sostituendosi al codice Rocco che, invece, era di stampo prettamente inquisitorio.

Il sistema inquisitorio ed il sistema accusatorio

I due sistemi descritti hanno e mostrano numerose differenze.

Ci limiteremo ad indicarne alcune, ritenute essenziali, che, a nostro parere, non hanno solo la funzione di

definire e delineare il diritto vengono chiamati sistemi di common law.

Sono generalmente sistemi di civil law quelli europei e quelli che hanno mutato da questi la propria struttura, sistemi di common law quelli di stampo anglossassone che hanno derivato la propria struttura dall'ordinamento inglese.

caratterizzare i due sistemi ma anche quella di aiutarne a comprenderne le profonde differenze.

A tal fine individuiamo

il metodo di formazione e raccolta della prova,

il ruolo attribuito alla difesa,

il ruolo del giudice

Caratteri del sistema inquisitorio

Nel sistema inquisitorio la prova si forma ed è raccolta esclusivamente a cura della Autorità Giudiziaria ed in assenza di contraddittorio tra le parti (accusa e difesa).

Viene esclusivamente valutata dal Giudice chiamato a decidere.

La difesa, in ossequio al criterio appena descritto, non è chiamata a partecipare alla formazione della prova né alla fase di indagine, residuando il compito alla stessa attribuita esclusivamente alla fase dibattimentale nella quale sarà chiamata ad offrire una interpretazione della prova raccolta da altri altrove.

Il Giudice non assume, e non vi sarebbe alcuna necessità che assumesse detta veste alla luce di quanto descritto, il carattere di terzietà che lo porta a non conoscere nulla di

quanto le parti hanno raccolto durante la fase delle indagini e di quanto le medesime si accingono a “provare” davanti ad esso.

Caratteri del sistema accusatorio

La prova si forma di regola esclusivamente in fase dibattimentale, nel contraddittorio tra le parti ed avanti ad un giudice che non ha alcuna conoscenza pregressa della vicenda.

La difesa interviene immediatamente e sin dalla fase delle indagini preliminari, quale contraddittore indispensabile, ogni qualvolta sia richiesto il compimento di un atto che necessiti della presenza dell'indagato.

Il Giudice è terzo, ovvero arbitro tra le parti, privo di ogni conoscenza pregressa circa il fatto portato alla sua conoscenza ed al suo giudizio.

Il processo italiano

Il processo Italiano, come detto è un processo a stampo tendenzialmente accusatorio.

Si differenzia dal processo accusatorio tout court poiché in esso non sono previsti meccanismi di prova a sorpresa,

poiché il Giudice mantiene il diritto ad integrare le prove portate al suo esame dalle parti, poiché può intervenire nella formazione della prova rivolgendo direttamente domande ai testimoni e perché si svolge senza giuria¹⁰

Esso ha trovato dignità Costituzionale a seguito della modifica dell'articolo 111 della Carta Fondamentale, intervenuta con Legge Costituzionale 23.11.1999 n. 2, che ha inteso elevare al rango di bene costituzionalmente protetto i principi processuali sanciti
Ma come si esercita il contraddittorio tra le parti?

Il codice di rito da atto che le parti partecipano o possono partecipare sempre, in contraddittorio, ad ogni attività in grado di formare la prova.

Sia che si tratti di attività eseguite nella fase di indagine, sia che si tratta di attività da compiersi avanti al Giudice del dibattimento.

Detto diritto si esercita non solo attraverso la necessaria presenza della difesa ma anche, e ciò assume davvero maggiore importanza e pregnanza, attraverso il diritto della difesa medesima di interloquire, con pari dignità e

¹⁰ Le differenze sono anche altre ma ai fini della presente trattazione indubabilmente queste risultano essere le maggiori.

diritto, nel corso dell'attività da compiersi con la pubblica accusa e, ove presente, con il Giudicante.

Dunque un diritto alla "prova" di portata assai ampia che, a seguito dell'introduzione della possibilità di svolgere indagini difensive¹¹, è divenuto ancor più importante e pregnante.

Un diritto che però, per essere correttamente e proficuamente esercitato, richiede notevoli sforzi, culturali e di approfondimento della caso concreto, al difensore che non può (non deve?) limitarsi al ruolo cui da tempo si era assuefatto di fornire una "differente" lettura a prove da altri raccolte.

Estrinsecazione massima del diritto al contraddittorio sia ha nella fase di assunzione della prova testimoniale in sede dibattimentale allorché ha luogo il cosiddetto esame incrociato, ovvero la possibilità riconosciuta a ciascuna delle parti processuali di procedere a sottoporre ad interrogatorio il testimone.¹²

Le fasi processuali

¹¹ Vv. articolo 361 bis e seguenti del c.p.p.

¹² Si vedano gli articoli 499 e seguenti del c.p.p.

Il Processo italiano, come tutti i processi, si snoda attraverso fasi distinte che il Legislatore ha inteso identificare, con riferimento al giudizio di primo grado in tre, ovvero indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento

Le indagini preliminari

La fase delle indagini preliminari si estende dal momento della ricerca della notizia criminis o della sua ricezione fino al momento in cui la Pubblica Accusa ritiene o d'aver raccolto sufficienti elementi al fine di poter richiedere rinvio a giudizio ed ottenere sentenza di condanna o, di converso, allorché essa ritenga che le fonti di prova relative alla colpevolezza dell'indagato non vi siano o siano insufficienti a sostenere l'accusa in dibattimento e dunque si determini alla richiesta di archiviazione.

Si tratta come è ovvio di una fase assai delicata, cui, in ossequio a quanto riportato, partecipano accusa e difesa a seconda dei differenti poteri attribuiti loro dal Legislatore e delle finalità e necessità degli atti da compiersi.

È in questa fase che si raccolgono le fonti di prova o le prove irripetibili che rischiano di “dispersersi” in attesa della celebrazione del dibattimento.

È questa anche la fase in cui possono essere richieste dal Pubblico Ministero e concesse dal Giudice per le Indagini Preliminari le misure cautelari, siano esse personali o reali.¹³

Le misure cautelari personali possono essere richieste e disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari solo ed esclusivamente in presenza di almeno uno dei tre presupposti previsti, tassativamente, dal Legislatore e richiamati dall'articolo 274 c.p.p.¹⁴

¹³ Per misure personali si intendono quelle applicate alla persona e tendenti a limitarne la libertà, per misure reali quelle applicate alle cose e tendenti a limitarne od impedirne la disponibilità.

¹⁴ L'articolo 274 del codice di procedura penale recita:
“Esigenze cautelari.

1. Le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di

In assenza d'essi presupposti l'indagato non può subire alcuna restrizione della propria libertà.

Esse vanno applicate secondo il criterio di proporzionalità e residualità¹⁵, ovvero tenuto conto della proporzione tra

rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti

b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.”

¹⁵ L'articolo 275 c.p.p. dispone:

“Criteri di scelta delle misure.

1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c).

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.

2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.

4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni.

4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate

fatto commesso e misura applicata e dell'impossibilità di proteggere le esigenze richiamate dall'articolo 274 c.p.p.

ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative”

attraverso l'applicazione di una differente e meno invasiva misura nei confronti dell'indagato.

Avverso l'applicazione delle misure cautelari personali all'indagato è consentito richiedere "riesame"¹⁶ o frapporre "appello"¹⁷, avanti al tribunale del riesame, altrimenti noto anche quale tribunale della libertà.

Si tratta di un tribunale, la cui sede è presso il capoluogo del distretto¹⁸, che ha come compito esclusivo quello di valutare la sussistenza:

dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato,

dei requisiti di cui all'articolo 274 c.p.p.,

della corretta applicazione del principio di proporzionalità e residualità.

Avverso le pronunzie resa dal tribunale del riesame è sempre ammesso ricorso in Cassazione.

L'udienza preliminare

¹⁶ Articolo 309 c.p.p.

¹⁷ Articolo 310 c.p.p.

¹⁸ Per il Piemonte la sede è unica e fissata in Torino, sede anche delle Corti d'appello (appello e assise d'appello)

La fase delle indagini preliminari può terminare o con la formulazione della richiesta di archiviazione o con la richiesta di rinvio a giudizio.

Nel procedimento ordinario sulla richiesta di rinvio a giudizio, ovvero sulla sussistenza di elementi sufficienti, atti ed idonei a giustificare e sostenere l'esercizio dell'azione penale in dibattimento, decide un Giudice autonomo, terzo e differente rispetto a quello che ha "vigilato" sullo svolgimento delle indagini preliminari, ovvero il Giudice dell'udienza preliminare.

L'udienza preliminare è in sostanza un "filtro" che deve operare in relazione ad accuse che paiono infondate e incapaci di reggere al vaglio dibattimentale.

Essa dunque può concludersi o con la dichiarazione di non doversi procedere nei confronti dell'indagato o con il suo rinvio a giudizio.¹⁹

In essa, a cagione dell'esistenza nel nostro sistema processuale di riti speciali, è possibile che venga definito il giudizio, attraverso l'attribuzione al Giudice di poteri che, altrimenti, non gli sarebbero propri.

¹⁹ In questo caso l'indagato diviene a tutti gli effetti imputato.

I riti speciali o alternativi

I riti speciali o alternativi possono essere suddivisi secondo una classificazione che fa perno sulla presenza o meno dell'udienza preliminare.

Appartengono alla famiglia di quelli che non prevedono lo svolgimento di detta udienza:

Il giudizio immediato

Il giudizio direttissimo

Appartengono alla famiglia di quelli che vedono l'esistenza di un'udienza preliminare che definisce però il procedimento:

Il patteggiamento

Il rito abbreviato

I primi due riti si differenziano dal procedimento ordinario unicamente perché in essi la prova della commissione del fatto reato appare evidente, al pubblico ministero, tanto da non rendere necessario il vaglio di un altro e differente giudice.²⁰

Il meccanismo con cui la responsabilità dell'imputato viene provata è in essi del tutto identico rispetto a quello

²⁰ Per il funzionamento dei predetti riti 449 -559 c.p.p., per il giudizio direttissimo e 453 – 458 per il giudizio immediato.

che si sviluppa all'interno del dibattimento (giudizio) disposto a seguito di udienza preliminare.

I riti che non prevedono la celebrazione del dibattimento, come detto sono il rito abbreviato²¹ ed il patteggiamento²².

Il primo rito prevede che il Giudice, con il consenso dell'imputato, decida in ordine alla vicenda sottoposta al suo giudizio, utilizzando tutti le fonti di prova e gli elementi raccolti dal Pubblico Ministero durante lo svolgimento delle indagini preliminari.²³

Il Giudice emetterà all'esito del Giudizio una sentenza il cui contenuto potrà essere d'assoluzione o di condanna. In caso di condanna verrà applicata una riduzione della pena inflitta che può giungere sino ad essere pari ad un terzo della pena stessa.

In relazione al cosiddetto "patteggiamento", più correttamente da definirsi quale applicazione della pena su richiesta delle parti, può dirsi che esso si fonda

²¹ Articolo 438 e seguenti c.p.p.

²² Articolo 444 e seguenti c.p.p.

²³ L'imputato ed il difensore del medesimo possono richiedere che detti elementi siano integrati da altre prove purchè queste non configgano che le esigenze di celerità processuale che caratterizzano il rito.

sull'accordo tra accusa e difesa circa l'entità della pena da irrogarsi in relazione al fatto reato contestato.

Sull'accordo così raggiunto il Giudice chiamato ad emettere la sentenza mantiene il potere di controllo e verifica circa la congruità della pena e la corretta qualificazione giuridica del fatto.²⁴

La natura della sentenza resa ex articolo 444 c.p.p. è ambigua: essa pur non costituendo una sentenza di condanna ne ha assunto tutti gli effetti tipici, sino a giungere, attraverso l'interpretazione giurisprudenziale a "far stato"²⁵ anche nei giudizi civili ed amministrativi.

Con l'applicazione della sentenza resa ex articolo 444 e seguenti del c.p.p. il Giudice applica uno "sconto" di pena pari ad un terzo della pena che si dovrebbe irrogare in assenza di accordo.

La sentenza resa a seguito della celebrazione di detto rito esclusivamente ricorribile per Cassazione.

²⁴ Il rito ex articolo 444 c.p.p. un tempo applicabile solo per pene in concreto non superiori ai due anni, è oggi ammissibile (cosiddetto patteggiamento allargato) per pene irrogate in concreto in misura non superiore a cinque anni

²⁵ Per "far stato" deve intendersi la capacità della sentenza di costituire un presupposto immutabile circa l'accertamento giuridico del fatto e delle sue conseguenze.

Il dibattimento

Il dibattimento o giudizio è il modo ordinario in cui dovrebbero essere definiti i procedimenti penali.

In esso si manifestano integralmente quei caratteri tipici del giudizio accusatorio.

Il Giudice chiamato a giudicare non ha alcuna conoscenza dello svolgimento del fatto su cui è chiamato a pronunciarsi.

Sono le parti, attraverso la richiesta di prove e la loro ammissione, che assumono l'onere di raccontare al Giudice il fatto.

È nel dibattimento che le parti hanno il diritto di controinterrogare i testimoni che l'altra parte ha indicato a sostegno delle proprie tesi.

È in questo luogo, fisico e non solo ideale, che si consuma la rappresentazione del fatto che le parti intendono fornire e a seguito della quale il giudice dovrà formare il proprio convincimento ed emettere sentenza.

È, in altre parole, il "luogo" fondamentale del processo accusatorio.

È lì che si forma “quella” prova la cui fonte è stata raccolta dalle parti durante le indagini preliminari e vagliata dal Giudice dell’Udienza Preliminare.

La sentenza emanata dal Giudice del dibattimento è, ovviamente, indeterminabile a priori.

Essa può essere appellata, in caso di sentenza di primo grado, o ricorso per cassazione, in caso di sentenza resa in secondo grado.

Le fonti

Le fonti che regolamentano l'attività degli operatori di Polizia Locale possono essere così indicate:

Costituzione

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

Trattati internazionali

Legge nazionale

Legge regionale

Regolamenti Comunali

L'indicazione, effettuata secondo una scala gerarchica decrescente²⁶, non deve sembrare frutto di noiosissime tendenze tassonomiche.

Anzi, essa rappresenta uno strumento indispensabile per l'operatore che non può, e non deve, mai dimenticare che il proprio agire è vincolato al rispetto dei principi richiamati ed espressi nelle norme gerarchicamente di rango più elevato, di tal ch , ogni loro violazione, pu  comportare e ridondare in sanzione, penale o amministrativa, nei suoi confronti.

²⁶ In realt  la carta Costituzionale e la CEDU operano su di un piano paritetico

Da questa considerazione, che può apparire banale ma che è il fondamento stesso di tutto il Sistema Giuridico, discende, per esempio, la regolamentazione di tutte le forme di restrizione o limitazione della libertà personale con i conseguenti ed inevitabili rimedi da applicarsi in caso di sua violazione.²⁷

La conoscenza della normativa Costituzionale, spesso data presunta, deve invece essere considerata indispensabile per la tutela e del Cittadino e dell'Operatore.

Così come il tenore della CEDU, in una società sempre più multietnica e multiculturale, deve essere necessariamente tenuto ben presente all'atto di operare da parte dell'Agente.

Per questo, a costo d'apparire pedanti, entrambe sono riportate in allegato al presente lavoro.

Venendo alla Legislazione di carattere Nazionale, è necessario indicare come gli strumenti operativi, ovvero le regole cui deve uniformarsi l'operatore all'atto di

²⁷ Si pensi ad esempio all'arresto arbitrario, alla violenza privata od al sequestro di persona tutte fattispecie penali dipendenti da privazione della libertà personale effettuata in assenza del rispetto delle garanzie dettate in tema dalle norme superprimarie.

svolgere il proprio compito sono comunemente ricomprese nel codice di procedura penale²⁸. Si tratta di un compendio organico di disposizioni legislative che regolamentano tutta l'attività di carattere procedimentale posta in essere dallo Stato al fine d'accertare l'esistenza di illeciti penali, scoprirne gli ipotetici autori, giudicarli e garantire, all'esito del giudizio di colpevolezza emesso, una esecuzione della pena conforme ai principi del diritto.

È nel codice di procedura penale che si trovano le regole principali cui deve uniformarsi l'attività degli appartenenti ai corpi di Polizia Locale o Municipale,

²⁸ Il cosiddetto "nuovo codice" entrato in vigore il 01.10.1989 che ha sostituito il precedente testo del 1930 denominato Codice Rocco, sancendo il passaggio per il sistema processuale italiano dal procedimento di stampo inquisitorio a quello tendenzialmente accusatorio.

Per sistema inquisitorio si intende un sistema in cui la ricerca e la formazione della prova sono demandati unicamente alla funzione giudiziaria, senza intervento delle parti ed in totale assenza d'ogni forma di contraddittorio, a differenza invece di quanto avviene in un sistema accusatorio in cui la prova si forma esclusivamente nel contraddittorio tra le parti (accusa e difesa) ed innanzi ad un Giudice terzo, arbitro del rispetto delle regole e dei reciproci e rispettivi diritti delle parti medesime.

allorché essi agiscano quali agenti od ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Per tale motivo nell'affrontare i temi proposti non si può che prendere le mosse proprio dalle disposizioni normative contenute nel codice di rito.

LA POLIZIA GIUDIZIARIA

Tradizionalmente ricompresa nel novero degli “ausiliari” del pubblico ministero, la polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale, trova la propria specifica indicazione e collocazione fra i “soggetti” del procedimento, a pari del Pubblico Ministero, del Giudice, dell'imputato, del difensore e della persona offesa²⁹, assumendo così una veste legislativamente ben definita.³⁰

Da un punto di vista funzionale la polizia giudiziaria assume e riveste un ruolo che è possibile definire, almeno entro certi limiti, parallelo e paritetico rispetto a quello del Pubblico Ministero che, pure, le è gerarchicamente sovraordinato.³¹

²⁹ Vedere in punto il libro I del c.p.p.

³⁰ Si tratta, anche in questo caso, di una vera e propria novità. L'aver dato dignità di soggetto autonomo e distinto rispetto agli altri operatori del procedimento penale alla Polizia Giudiziaria ha consentito, ed anzi obbligato, gli interpreti ad analizzarne ruolo, funzioni, compiti, con pari dignità rispetto a quella tradizionalmente riconosciuta alle altre parti processuali.

³¹ Vedere in punto il chiaro disposto dell'articolo 56 del c.p.p. che testualmente recita:

“le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria”

Essa è titolare di poteri investigativi, indubitabilmente autonomi almeno sino a che il Pubblico Ministero, cui ha obbligo di riferire la notizia criminis³², non abbia assunto la direzione delle indagini ed impartito le direttive necessarie.³³

Esiste pertanto e per espressa scelta legislativa uno spazio nel quale alla Polizia Giudiziaria sono consentiti atti di indagine svincolati dalle indicazioni rese dal Pubblico Ministero.

Si tratta di uno “spazio delicato” in cui l’operatore si muove privo della copertura indubitabilmente costituita dall’agire su indicazione del Pubblico Ministero, e che, pertanto, deve essere coperto con estrema attenzione.

Su questo aspetto torneremo più avanti.

Carnelutti³⁴ utilizzando una metafora particolarmente felice si riferiva alla Polizia Giudiziaria indicandola quale

³² Per notizia criminis deve intendersi la notizia di qualsivoglia reato percepita con ogni mezzo dalla Polizia Giudiziaria e prescindente dall’esistenza o meno di soggetti cui la condotta possa essere o meno attribuita.

³³ Vedasi in punto articolo 56 c.p.p. già citato in nota e 327 c.p.p.:

“Il Pubblico Ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria ... - omissis-”

³⁴ Francesco Carnelutti sommo giurista del XIX secolo

capace di “allungare e moltiplicare le braccia” del Pubblico Ministero.

Le attività della P.G. sono indicate espressamente dall’articolo 55 del codice di rito che, al comma primo, dispone:

“La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercare gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale”

Dunque e facendo ricorso ad una classificazione tradizionalmente accettata dalla dottrina³⁵ l’attività svolta dalla polizia giudiziaria durante la prima fase del procedimento penale³⁶, quella delle indagini preliminari, può distinguersi in:

³⁵ Fra gli altri vedere Siracusano e Foschini nei rispettivi manuali di diritto procedurale penale

³⁶ Il procedimento penale si estende a ricoprire differenti fasi: la prima è quella delle indagini preliminari e nel rito ordinario si estende dall’acquisizione della notizia criminis sino all’emissione del decreto che dispone il giudizio da parte del Giudice per le indagini preliminari (spesso definito con neologismo non codicizzato Giudice per l’udienza preliminare)

*attività di informazione,
attività di assicurazione,
attività di investigazione.*

L'attività d'informazione si riferisce a due aspetti essenziali delle attribuzioni conferite alla polizia giudiziaria rispettivamente concretantisi del dovere di "informarsi", ovvero d'assumere notizie cioè di ricercare o recepire notizie di reato, il secondo nell'obbligo di riferire le notizie di reato eventualmente acquisite senza ritardo all'autorità giudiziaria.

Obbligo quest'ultimo ex lege imposto a mente del disposto dell'articolo 347 c.p.p. che recita:

"Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compite, delle quali trasmette la relativa documentazione."

La seconda fase del procedimento, viene indicata con la denominazione di dibattimento e copre quello che è il vero e proprio giudizio e si estende sino all'emissione della sentenza. Successivamente alla sentenza si apre la terza fase del procedimento, quella definita dell'esecuzione, che si occupa di disciplinare la fase d'espiazione della pena.

Originalmente l'obbligo di trasmissione al Pubblico Ministero della notizia criminis era previsto in un lasso di tempo assolutamente breve e determinato, 48 ore, ma, successivamente il Legislatore ha inteso eliminare qualsiasi riferimento a termini temporali predeterminati e, dunque, oggi l'unico obbligo imposto a carico della P.G. è quello di procedere senza ritardo.

Trattandosi di termine indicatorio, ovvero la cui violazione non comporta l'applicazione d'alcuna sanzione in tema processuale, allo stato non può assolutamente affermarsi se la norma sia o meno rispettata.

La questione in realtà è più complessa di come possa apparire dal momento che, come già ricordato, fino a che il Pubblico Ministero non venga "notiziato" circa l'esistenza della fattispecie criminale e non prenda a condurre le indagini gli atti posti in essere dalla P.G. non sono coperti da garanzie di carattere codicistico.

In relazione al profilo attinente l'obbligo di comunicazione senza ritardo, allo stato si ritiene che il momento da cui far decorrere la valutazione di tempestività dell'informativa coincida con il momento in cui la notizia appresa appaia, all'operante di P.G.,

obbiettivamente idonea a far ravvisare anche solo il sospetto (fumus) dell'esistenza di un illecito penale, indipendentemente dal fatto che se ne conosca o meno l'autore o se ne abbiano più o meno dettagliate descrizioni.³⁷

È facile notare come la spiegazione fornita dalla dottrina si riveli in realtà di natura esclusivamente tautologica: l'obbligo si ravviserebbe solo ed esclusivamente nel momento in cui l'operante abbia piena coscienza del fumus del commesso reato.

Dunque solo ed esclusivamente in cui egli, analizzata la notizia criminis l'abbia ritenuta fondata.

Ovvero solo dopo che egli ne abbia compiuta una verifica, non prevista dal Legislatore, che lo abbia convinto circa la sua fondatezza.

Cioè, ed in buona sostanza, solo dopo ch egli abbia compiuto una pur sommaria indagine.

L'attività di assicurazione della Polizia Giudiziaria si concreta nell'obbligo e/o nelle facoltà ad essa riconosciute dall'ordinamento, di assicurare le fonti di

³⁷ G. Tranchina "diritto processuale penale"

prova³⁸ o quant'altro di pertinenza o posto in relazione al reato per cui si procede.

Rientrano in questa particolare tipologia anche l'assicurazione dell'indagato effettuata mediante i meccanismi dell'arresto e del fermo che formeranno oggetto di approfondita trattazione.

Rientra nella terza tipologia di attribuzione tutta l'attività di iniziativa o delegata dal Pubblico Ministero, finalizzata alla vera e propria investigazione.

Anche questa attività formerà oggetto di approfondimento oltre.

³⁸ Si definiscono fonti di prova tutti gli elementi, anche di differente tipologia (documentale, testimoniale, biologico, fisico, telematico, informatico etc.) in grado di generare, avanti al Giudice e nel contraddittorio delle parti una prova valutabile ai fini della dichiarazione di penale responsabilità.

La struttura della Polizia Giudiziaria

I componenti della Polizia Giudiziaria si suddividono, per espresso volere del Legislatore, in ufficiali e agenti.

Tale distinzione, lungi dall'essere meramente teorica, assume concreto, e per certi versi quotidiano rilievo, in relazione alla possibilità per gli appartenenti alla Polizia Giudiziaria, di compiere o meno alcuni specifici atti di indagine.

Per Ufficiale di Polizia Giudiziaria deve intendersi quel soggetto, destinato in modo stabile a compiere le funzioni di polizia giudiziaria, cioè dotato di poteri d'intervento lui attribuiti in via generale e non già in riferimento ad una particolare tipologia di reato o di reati, senza specifiche limitazioni territoriali o temporali.

Possono certamente essere indicati e qualificati quali Ufficiali di Polizia Giudiziaria:

- nell'ambito della Polizia di Stato si possono annoverare i dirigenti, i commissari, sovrintendenti, ispettori, gli assistenti con funzioni dirigenziali.
- nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza tutti gli ufficiali superiori (tenente-colonnello,

colonnello e maggiore) ed inferiori (capitano, tenente, sottotenente, maresciallo, brigadiere e anche gli appuntati ma solo a seguito della frequenza di appositi corsi nei quali vengono approfonditi gli istituti del diritto e della procedura penale)³⁹

Non assumono la carica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria i Generali, posto che il grado attribuito entrerebbe in contrasto con l'ordinamento della Polizia Giudiziaria e con la sua dipendenza dal magistrato inquirente.

Gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono invece forniti di poteri limitati, ovvero sono legittimati ad intervenire nei in relazione alla commissione di reati ma con riferimento ad un ambito temporalmente e localmente circoscritto ed a priori individuato.

Proprio a questa particolare categoria appartengono gli organi di Polizia Locale cui la qualifica agenti di polizia giudiziaria è riconosciuta, ex art. 57 comma 2 lett. B c.p.p., soltanto nell'ambito territoriale della provincia o

³⁹ Si tratta di una elencazione che effettua il codice di procedura penale all'articolo 57, che ricomprende fra gli Ufficiali di P.G. anche il Sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza (art. 57 lettera c)

del comune cui appartengono e durante lo svolgimento del servizio.

Hanno certamente qualifica di agenti di Polizia Giudiziaria:

- gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti della polizia di Stato.
- gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri.
- gli appartenenti al ruolo degli appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di Finanza.
- gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo Forestale dello Stato.

Come già detto i membri dei corpi di Polizia Locale o municipale.

Il Legislatore ha poi configurato una terza categoria di appartenenti alla Polizia Giudiziaria.

Si tratta di una categoria eterogenea cui viene attribuita detta funzione unicamente " nei limiti del servizio a cui sono destinati" (art. 57 comma 3 c.p.p.) ed in relazione esclusivamente ad alcune fattispecie di reato.

Si tratta, come riferito, di una categoria eterogenea composta da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico

servizio, impiegati in genere, i quali, da diverse prospettive fra loro non rapportabili ad un'unica categoria logica, partecipano ad assicurare la tutela di pubblici interessi.

Abbiamo detto che la distinzione in ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria assume rilevanza sul piano processuale. Essa si appalesa fondamentale nella fase delle indagini preliminari allorché per il compimento di determinate attività, delegate dal Pubblico Ministero titolare delle indagini, è necessario avvalersi esclusivamente di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Si tratta di attività assai delicate.

Che vedono di solito atti per il cui compimento è necessaria la partecipazione e presenza o della persona offesa dal reato o dell'indagato.

Fra questi atti ricordiamo, a titolo esemplificativo, la ricezione della denuncia e quella della querela, la rimessione della querela medesima, l'assunzione di sommarie informazioni della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la perquisizione eseguita ex

articolo 352 c.p.p. in caso di flagranza di reato o di evasione.⁴⁰

⁴⁰ Il dettato dell'articolo 113 delle disposizione di attuazione al codice di procedura penale espressamente recita:
"nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354, commi 2 e 3, del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria".
Per questa ragione gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale o Municipale possono procedere alle perquisizioni in caso di flagranza di reato o di evasione.

Polizia Giudiziaria e Magistratura: rapporti

Come riportato nella brevissima prefazione al presente lavoro, la Carta Costituzionale svolge, del tutto ovviamente, parte fondamentale nella nostra materia.

Si tratta infatti di un settore della vita pubblica, del diritto pubblico, in cui si scontrano e debbono contemperarsi i diritti fondamentali dell'Uomo.

Dunque, anche in relazione allo specifico tema del rapporto intercorrente tra Polizia Giudiziaria e Magistratura, non può che farsi riferimento alla Costituzione che, all'articolo 109 afferma:

“l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”.

Il principio Costituzionale ha trovato concreta attuazione negli articolo 56 e 59 del codice di procedura penale.

Si trattava di dover trovare una soluzione, tecnicamente accettabile, che consentisse da un canto di porre a disposizione del Pubblico Ministero una “forza” preparata e competente ma, allo stesso tempo, di far si

che detta forza rimanesse e fosse autonoma al fine di poter adempiere alle proprie funzioni⁴¹ istituzionali.

Occorreva poi considerare come il termine “autorità giudiziaria”, contenuto nell’articolo 109 della Carta fondamentale, si riferisse sia all’autorità giudiziaria inquirente sia all’autorità giudiziaria giudicante.

Dunque, per disposto Costituzionale l’Autorità Giudiziaria anche in fase giudicante può disporre della P.G.⁴²

Appare interessante dar corso alla disamina dei rapporti intercorrenti fra autorità giudiziaria e polizia giudiziaria traendo le mosse da una duplice ottica di osservazione.

Quella inerente e relativa all’aspetto “soggettivo”, da intendersi nella accezione relativa alla composizione dell’apparato organizzativo della Polizia Giudiziaria, e quella afferente l’aspetto “oggettivo” da intendersi quale costituito dall’insieme delle attività operative affidate e

⁴¹ Si ricorda che le funzioni di cui si tratta sono quelle sopra richiamate ovvero, informativa, investigativa ed assicurativa.

⁴² L’assunto non deve indurre dubbi: quotidianamente nelle aule di Giustizia la Polizia Giudiziaria è a disposizione del Giudicante che la utilizza ad esempio per la polizia d’udienza, l’accompagnamento coattivo dei testimoni.

È evidente però che ai fini della presente trattazione ciò che assume interesse è esclusivamente il rapporto esistente tra la P.G. e l’autorità inquirente.

compiute dalla P.G. nell'ambito di quello che diviene e può definirsi un vero e proprio rapporto di dipendenza funzionale.

In ordine all'aspetto che abbiamo definito quale soggettivo è necessario trarre le mosse dal disposto dell'articolo 56 lettera b) c.p.p.⁴³, il quale ha istituito, presso gli uffici della Procura della Repubblica, indicando che esse debbono essere costituite da personale in numero non inferiore al doppio rispetto a quello dei Magistrati in organico alla medesima Procura.⁴⁴

Le forze di Polizia Giudiziaria "dipendono" dai Magistrati dell'Ufficio presso cui sono istituite ed il personale assegnato non può essere distolto dall'attività a cui è

⁴³Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria:

a) – omissis –

b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria

c)- omissis –

⁴⁴ Si tratta come è del tutto evidente di un classico limite soggettivo che identifica addirittura quale possa essere il numero degli addetti di P.G. presso l'Ufficio di ogni Procura, collegandolo all'aumento od alla diminuzione d'organico della Magistratura inquirente.

assegnato se non per disposizione del magistrato da cui dipende.⁴⁵

La disposizione appare assumere grande rilievo.

Vale la pena di analizzarla mettendo in luce le due distinte e fondamentali definizioni che essa comprende ed introduce nell'Ordinamento.

Gli addetti alla sezione di P.G.:

dipendono dal Pubblico Ministero,

non possono essere distolti dai compiti assegnati senza il consenso del Pubblico Ministero da cui dipendono.

La dipendenza funzionale appare addirittura palese.

Gli addetti "dipendono" dal magistrato dal quale dunque ricevono "ordini", indicazioni, richieste del tutto

⁴⁵ Articolo 59 c.p.p.

1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.

2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1. Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.

analoghe a quelle che il sovra ordinato gerarchicamente può formulare nei confronti del dipendente.

Questo particolarissimo rapporto spezza tutti gli altri vincoli gerarchici esistenti in capo all'addetto di P.G. che addirittura non può essere mutato di destinazione senza che il Magistrato cui è affidato esprima il proprio consenso.

Un rapporto funzionale di dipendenza rigido che non può essere, una volta istituito, lesa o rescisso a causa di interventi di terzi.⁴⁶

L'articolo 56 lettera a) del c.p.p.⁴⁷ da conto dell'esistenza di altri servizi di Polizia Giudiziaria, che non hanno le caratteristiche appena descritte.

Detti servizi vengono svolti in via ordinaria e continuativa da sezioni di P.G.⁴⁸ istituite presso:

le Questure,

⁴⁶ La norma con grande preveggenza ha di fatto impedito che si sottraessero a causa di interventi "esterni" e magari pilotati forze importanti o peggio fondamentali per il funzionamento della magistratura inquirente.

⁴⁷ Articolo 56 lettera a) "dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge"

⁴⁸ Vedere in punto gli articoli 12 e 15 delle disp. att. al c.p.p.

i Comandi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza adibiti con continuità al compimento delle indagini.

I componenti di queste sezioni conservano il proprio status di dipendenza funzionale e gerarchica originario, non essendo sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 59 lettera a) appena descritti.

In capo alla Magistratura inquirente permane ed è prevista unicamente una funzione di sorveglianza e controllo sull'efficienza dei servizi che è posta funzionalmente in capo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

La lettera c) del medesimo articolo indica l'esistenza di una terza categoria di soggetti addetti alle funzioni di P.G..

Si tratta di altri organi, fra i quali rientrano anche gli addetti alla Polizia locale e Municipale, per i quali vige esclusivamente l'obbligo ulteriore rispetto a quelli previsti per ogni altro pubblico ufficiale (tenuto solo a denunciare i fatti reato di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni) di iniziare o

continuare indagini sui fatti di cui abbiano avuto notizia⁴⁹.

Esistono poi ulteriori corpi o sezioni riconducibili al genus delle cosiddette Forze dell'ordine, specificamente dedicati alla prevenzione e repressione di alcune particolari categorie di crimini.

Ad esempio ed in relazione alla criminalità organizzata, il D.L. 29-10-1991 n. 345 (convertito in legge 410/1991) ha istituito, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A) formata dal personale proveniente dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza.

⁴⁹ Cfr articolo 56 lettera c) c.p.p.

L'aspetto oggettivo dei rapporti

I compiti assegnati alla P.G.

Gli atti tipici

Nell'ambito del rapporto che abbiamo sopra definito quale di carattere oggettivo, riteniamo opportuno darne corso ad analisi, partendo proprio dall'esistenza dei compiti che alla Polizia Giudiziaria sono assegnati in forza di disposizioni ex lege dettate.

Definiamo tali atti quali atti tipici, richiamando ed annoverando nella categoria degli atti "atipici" quelli il cui contenuto è demandato alla capacità investigativa del Pubblico Ministero o del singolo addetto di Polizia Giudiziaria

Tra i principali atti relativi alla fase di indagine, atti che la Polizia Giudiziaria è chiamata a compiere anche autonomamente per le ragioni sopra esposte, è bene considerare quanto previsto dal disposto dell'articolo 63 c.p.p., dedicato alle cosiddette "dichiarazioni indizianti".

“Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate“

Il dettato letterale pare chiaro.

È bene però ricordare che la violazione di questa norma rende assolutamente inutilizzabili le dichiarazioni rese e, a sensi del disposto dell'articolo 191 c.p.p.⁵⁰ anche le

⁵⁰ Articolo 191 c.p.p.

“Prove illegittimamente acquisite.

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate

2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.”

Anche in Italia, seppur faticosamente, sul punto sta affermandosi la teoria d'origine anglosassone dei frutti dell'albero avvelenato, ovvero della radicale inutilizzabilità di

prove che dalla prova illegittimamente raccolta dipendono e discendono.

Appare del tutto chiaro come si tratta di una norma fondamentale per la buona riuscita di una indagine che operatori attenti non dovrebbero mai violare.

In relazione invece agli atti “tipici” di P.G., tralasciando per ovvie ragioni il regime dell’interrogatorio⁵¹,

ogni prova derivata direttamente ed esclusivamente da una acquisizione illegittima di prove scaturigine.

⁵¹ Articolo 64 c.p.p. Regole generali per l'interrogatorio

“1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.

2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis.

3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla

solitamente delegato con specifica indicazione dei temi da trattarsi da parte dell'Autorità Giudiziaria e per il quale è sufficiente richiamare che l'atto deve essere compiuto con una contestazione piena e completa delle prove a carico che non può essere sostituita e limitata dalla mera indicazione delle stesse, è certamente necessario aprirne la disamina partendo da quello che assume il maggior significato rispetto al contemperamento dei diritti in gioco in ogni procedimento penale: la libertà dell'individuo e la

persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone"

Articolo 65 c.p.p.

Interrogatorio nel merito.

"1. L'autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.

2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande.

3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale.

Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona."

necessità di dar concreto corso all'istanza punitiva dello Stato.

Si tratta dell'arresto.

ARRESTO

L'atto di cui parliamo non deve essere confuso con l'istituto, avente la stessa denominazione, della pena detentiva che il Legislatore Italiano del 1930 ha inteso suddividere in reclusione ed arresto.⁵²

⁵² Il codice penale italiano prevede tra le pene principali la privazione della libertà personale, denominata arresto.

L'art. 25 c.p. descrive come "La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato all'arresto può essere addetto ai lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni"

Il limite temporale riportato al primo comma del precedente articolo può elevarsi a 5 anni in casi di concorso di circostanze aggravanti art. 66 c.p.; se vi è concorso di più reati che importano pene della stessa specie (art.78) o di concorso di pene inflitte con più sentenze o decreti diversi (art.80) è previsto che l'arresto possa raggiungere ma non superare la durata di sei anni.

L'intenzione del legislatore era quella di predisporre stabilimenti in cui si doveva scontare l'arresto; infatti nel codice penale si parla di case di arresto istituite presso le case

La norma è introdotta dal codice di procedura penale con l'articolo 380.⁵³

di custodia mandamentali o circondariali differenziandole dalle case di reclusione istituite presso le case di custodia circondariali. Questa distinzione, nonostante l'esplicita previsione di legge, non viene effettuata anche in conseguenza al sovraffollamento della carceri.

“La ratio del legislatore era sorretta dal criterio della proporzionalità della pena in rapporto alla gravità del reato per questo voleva separare le persone arrestate per aver commesso delle contravvenzioni da coloro che avendo commesso dei delitti erano reclusi, ; il condividere lo stesso ambiente avrebbe potuto comportare effetti criminogeni”. Infatti le caratteristiche che vanno a differenziare l'arresto dalla reclusione sono rappresentate dalla durata della detenzione, assai inferiore per la prima (da 5 g.g. a 3 anni) rispetto alla seconda (15 g.g a 24 anni), dalla mancanza di pene accessorie specifiche. La possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione (es. non è previsto un max di arresto per la concessione della detenzione domiciliare) e dalla natura “non infamante” dell'arresto. Nell'attuale regime penitenziario si tende ad un appiattimento della differenza arresto e reclusione concependo una unicità della pena detentiva, soprattutto in merito alle modalità di svolgimento del lavoro (art. 20 O.P).

Nell'art. 25 c.p. si legge dell'obbligo dell'isolamento notturno, ora abolito dall'art 6 comma 2 O.P.

⁵³ Articolo 380 c.p.p

Arresto obbligatorio in flagranza.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza, di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;

d-bis delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-otties del codice penale;

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli

Essa tratta dell'istituto dell'arresto obbligatorio.

Legittimati ad effettuare la misura cautelare, ovvero ad applicarlo, sono gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria.

L'arresto, in uno al fermo ed alle altre misure cautelari personali, è attività che, intervenendo sulla libertà dei cittadini, comprimendola nella massima misura, richiede che gli operatori esercitino le proprie facoltà e diritti con estrema responsabilità e cautela.⁵⁴

L'uso della forza, certamente quasi ontologicamente collegato all'esercizio della attività descritta, deve essere limitato alla sola coercizione strettamente necessaria a bloccare l'interessato del provvedimento.

Se necessario egli può essere immobilizzato anche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti, quali le

previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

⁵⁴ Vv. in punto A. Morgigni "Le attività di Polizia Giudiziaria" Giuffrè editore.

manette, che gli impediscano di muoversi senza però causare altro nocumento.

L'uso delle armi deve intendersi limitato ai casi di legittima difesa⁵⁵ o di stato di necessità⁵⁶.

⁵⁵ Vedere in punto l'articolo 52 c.p. che recita:

“Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

[II]. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

[III]. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.”

⁵⁶ Articolo 54 c.p.: *“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.*

[II]. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

[III]. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.”

Vi è un solo caso, costituito invero da una pluralità di situazioni, in cui la P.G. può far uso, od ordinare a terzi di far uso, di armi ovvero allorché essa debba respingere una violenza o vincere una resistenza all'Autorità o comunque impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.⁵⁷

Le ipotesi previste dall'articolo 53 c.p. costituiscono ipotesi tassative non suscettibili di interpretazione estensiva di carattere analogico.

Ne discende che l'uso delle armi, ex se, non è mai consentito nell'esecuzione delle misure cautelari, restandone l'utilizzo confinato esclusivamente alle ipotesi di cui agli articoli 52 e 54 c.p., o, con finalità preventive a quelle richiamate dall'articolo 53 del codice sostanziale.

L'impianto legislativo porta a poter affermare che la forza debba essere utilizzata per il compimento di tali atti esclusivamente allorché essa divenga e sia condizione

⁵⁷ Vedere in punto articolo 53 c.p. dedicato all'uso legittimo delle armi.

indispensabile per l'esecuzione e contenuto in limiti ragionevoli, ovvero commisurati alla situazione concreta ed al reato per il quale si procede.⁵⁸

Si tratta dunque ed in ogni caso di effettuare un bilanciamento tra i valori aggrediti dall'atto criminale e quelli colpiti dall'atto della Polizia Giudiziaria.

Essi devono avere pari rango e pari tutela Costituzionale.⁵⁹

Pare importante sottolineare come nell'ambito dell'esecuzione dell'arresto vengano in conto alcuni concetti di stampo prettamente giuridico che possono importare problematiche interpretative.

In primo luogo occorre considerare come l'arresto sia effettuabile sia nel caso di delitti consumati che di delitti tentati.

La definizione di delitto tentato è rinvenibile nel codice e specificamente nell'articolo 56 del codice penale.⁶⁰

⁵⁸ A. Morgigni op.cit.

⁵⁹ Si tratta ancora una volta di far riferimento alla Carta fondamentale nell'ambito di quella che è stata definita una interpretazione costituzionalmente orientata del diritto penale.

Per interessanti riferimenti si veda "G.Fiandaca ed E. Musco _ Diritto Penale – Zanichelli editore"

Un primo problema, anzi il problema principale, è quello di stabilire nei casi di flagranza di reato quali siano gli atti diretti in modo non equivoco atti e sufficienti a giustificare l'effettuazione della misura cautelare.

Senza necessità di enormi sforzi di fantasia è possibile immaginare una serie di comportamenti in cui la condotta posta in essere potrebbe sia integrare un atto diretto in modo non equivoco alla commissione di un reato sia un'attività del tutto lecita.⁶¹

Solo l'esperienza dell'operatore e l'attenta analisi della situazione di fatto potrà consentire, in questi casi limite, di dar corso all'esecuzione della misura cautelare.

⁶⁰ Delitto tentato.

[I]. *Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato [84 c.p.p.], se l'azione non si compie o l'evento non si verifica [492].*

[II]. *Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.*

[III]. *Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.*

[IV]. *Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà"*

⁶¹ Si pensi all'atto di chi accosti un portafogli ad una borsa esclusivamente a fine estetico rispetto a chi lo accosti al fine di introdurlo nella medesima e sottrarlo.

Altro problema che merita d'essere affrontato è quello della cosiddetta desistenza volontaria, trattato dall'ultimo comma della norma in commento, secondo cui nel caso il colpevole desista volontariamente dalla propria azione egli sarà perseguibile e punibile per i soli fatti commessi che costituiscano autonomi reati.

Ciò significa che in molte occasioni, la restituzione immediata della merce che si intendeva sottrarre non costituisce furto e non saranno punibili neppure gli atti commessi che, autonomamente non hanno dato luogo alla consumazione d'alcun reato.

Altro concetto francamente interessante è quello costituito dalla "flagranza".

Per flagranza deve intendersi la diretta constatazione del reato da parte della polizia giudiziaria nell'atto in cui il reato stesso viene commesso.⁶²

Si tratta dunque di una situazione di fatto che, almeno per certi versi, può essere definiti e rientrare nell'alveo delle cosiddette prove.

⁶² Vv. A Morigni op. cit.

La valenza della flagranza è così ampia che a seguito della medesima la P.G. può procedere di iniziativa alla perquisizione ed all'arresto.

Addirittura in forza dell'esistenza del presupposto di fatto, il rito muta la propria ordinaria struttura, per consentire si faccia luogo al giudizio direttissimo.⁶³

Giudizio in cui l'utilizzazione dei documenti redatti dalla P.G. (verbale di arresto, perquisizione, sequestro) è piena ed assieme alla testimonianza degli operanti formerà il corredo probatorio sulla scorta del quale il Giudice sarà chiamato ad esprimersi.

Concetto fondamentale tanto quanto quello di flagranza è quello, di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, di quasi flagranza.

Esso può definirsi quale stato proprio di chi, subito dopo il reato è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.⁶⁴

⁶³ Vv. articoli 449 e seguenti c.p.p.

⁶⁴ A. Morgigni op. cit.

Si tratta di un concetto degno di particolare attenzione dal momento che molte delle applicazioni di misure cautelari da parte della P.G. avvengono sulla scorta della quasi flagranza.

Mentre non pare possano esserci problemi di sorta circa il concetto di colui che è "inseguito" dalla P.G., dalla persona offesa o da terze persone immediatamente dopo il fatto, è necessario specificare che detto concetto si estende temporalmente a tutte le attività di indagine poste in essere immediatamente dopo il fatto e che si sono protratte ininterrottamente sino al momento del rinvenimento del presunto autore.

Maggiori problemi causa la situazione giuridica di chi abbia con se tracce o cose dalle quali appaia che egli abbia commesso un reato.

Si deve in punto considerare come le tracce della commissione di un reato, esempio macchie ematiche, ecchimosi, contusioni, ferite da offesa e/o difesa) possono ben manifestarsi anche per parecchi giorni successivi al compimento del reato.

In questi casi è possibile dar corso ad arresto per quasi flagranza?

La risposta va ricercata nel buon senso dell'operatore e nell'insegnamento della Giurisprudenza di legittimità, che assegna un notevole margine di discrezionalità alla determinazione del concetto di quasi flagranza.

Margine che, a volte, sembra e pare essere davvero eccessivo.⁶⁵

ARRESTO FACOLTATIVO

L'arresto facoltativo è disciplinato dall'articolo 381 del *codice di rito*⁶⁶.

⁶⁵ Il concetto di flagranza è dettato nell'articolo 382 del c.p.p. Per una corretta applicazione delle regole in tema di flagranza segnaliamo invece una sentenza, recentissima, in cui la Suprema Corte ha disegnato la cornice dell'Istituto in senso assai rigoroso e molto più conforme allo spirito del codice: *"Cassazione penale sez. VI 21 ottobre 2008 n. 42041 -In tema di stupefacenti, non sussiste lo stato di quasi flagranza che rende legittimo l'arresto, quando sia trascorso un certo lasso di tempo (nella specie, oltre tre ore) tra la condotta illecita ed il fattivo intervento della polizia giudiziaria, durante il quale l'azione della polizia giudiziaria si sia svolta, non per inseguire e raggiungere l'autore del reato, ma per sequestrare lo stupefacente ed assumere le dichiarazioni dei cessionari, al fine di risalire alla persona dello spacciatore."*

⁶⁶ Arresto facoltativo in flagranza.

1. *Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non*

colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4, e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;

f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;

f- bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale;

g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635, comma 2, del codice penale;

i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;

l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previsto dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

Deve essere effettuato da Agenti ed Ufficiali di P.G sempre che ricorrano le condizioni indicate dalla disposizione citata, e al fine di interrompere l'attività criminosa e trattasi di ipotesi consumata.

Valgono per i casi di arresto facoltativo le considerazioni svolte in tema di arresto obbligatorio.

m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale.

m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale.

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale.

3. *Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà .*

4. *Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.*

4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria [350, 351, 370] o dal pubblico ministero [362, 363, 364, 374, 388] per reati [371-bis, 378 c.p.] concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle

Semmai, versandosi in tema di atto discrezionale (facoltativo) è ancor più necessario operare sempre ed esclusivamente in un'ottica "costituzionalmente orientata".⁶⁷

L'articolo 385 c.p.p. disciplina poi un caso speciale nel quale, pur ricorrendo tutti i presupposti sopra citati in alcun modo può farsi luogo ad arresto.

La disposizione appare essere, per quanto ciò sia possibile in un ambito tanto delicato quanto quello del diritto penale, abbastanza chiara e, pertanto ed almeno in questa sede, non meritevole di ulteriore commento ed analisi, pertanto ci si limita a trascriverne il testo letterale: "*L'arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto della circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità*".

ARRESTO DA PARTE DEI PRIVATI

⁶⁷ In punto ci si richiama a quanto sopra espresso con riferimento al giudizio di bilanciamento dei beni aggrediti e tutelati, al ricorso alla violenza, etc.

Il nostro ordinamento ha previsto una forma di autotutela riservata al privato, in considerazione della necessità di un'immediata e tempestiva reazione di fronte al perpetrarsi di un grave delitto, che, oltre a costituire l'espressione di una politica criminale finalizzata a permettere l'immediata repressione dei fatti reato, costituisce anche, attraverso la volontaria collaborazione dei cittadini con le istituzioni, una forma pur sui generis di "giustizia partecipata".

Si tratta del dell'arresto in flagranza effettuato a cura dei privati.

Disciplinato dall'articolo 383 c.p.p.⁶⁸, l'arresto può essere effettuato dal privato allorché, in stato di flagranza, l'autore del reato abbia commesso uno dei delitti perseguibili d'ufficio per i quali sia previsto l'arresto obbligatorio da parte della Polizia Giudiziaria.

⁶⁸ Facoltà di arresto da parte dei privati.

Articolo 383 c.p.p. "1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.

2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia"

La norma sottoposta più volte al vaglio della Corte Costituzionale per una sua supposta illegittimità per contrasto alla disposizione di cui all'articolo 13 comma 2, che legittima la sola "autorità di pubblica sicurezza" ad adottare misure restrittive della libertà personale, è sempre stata ritenuta conforme al dettato della Carta fondamentale.⁶⁹

È da ricordarsi come le facoltà del privato siano concesse per un tempo limitatissimo e pari a quello necessario ad affidare l'autore alla Polizia Giudiziaria.

UN CASO PARTICOLARE: LA FLAGRANZA DIFFERITA

⁶⁹ La Corte Costituzionale ha precisato che il privato se agisce in presenza dei presupposti previsti dalla norma che gli consente l'arresto in flagranza, acquisisce la veste di organo di polizia sia pure straordinaria e temporale godendo, nell'esercizio delle funzioni pubbliche assunte, della stessa speciale posizione giuridica conferita ai soggetti che esercitano poteri di polizia giudiziaria.

Nel proseguire la Corte sottolinea che sempre nei limiti imposti dalla norma, egli può anche essere autorizzato a prendere in custodia le cose costituenti il corpo del reato, assumendo la qualità di custode giudiziario.

La condotta del privato potrà protrarsi solo ed esclusivamente per il tempo necessario a consentire l'intervento degli agenti di P.G. o dell'Autorità Giudiziaria.

In relazione ad alcune fattispecie penalmente rilevanti il Legislatore ha introdotto alcune deroghe alla disciplina dell'arresto.

La più importante è quella istituita in occasione dello svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo e caratterizzata dalla cosiddetta flagranza differita.

L'istituto, introdotto dalla legge 24.04.03 n. 88, considera lo stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 c.p.p., vigente nei confronti di colui che, avendo commesso uno dei reati previsti dalla normativa in esame, venga arrestato entro le 36 ore dal compimento del fatto, a patto che non sia stato possibile procedere immediatamente al suo arresto per motivi di sicurezza od incolumità pubblica.

Il termine, di per sé assai ampio, è stato ulteriormente esteso da 36 a 48 ore dall'art. 4 comma 1 D.L. 8.02.2007 convertito in L. 4.04.2007 recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.

IL FERMO

Con il termine arresto, in senso atecnico, spesso viene descritto anche l'istituto del "fermo di indiziati di delitto".

Si tratta di un istituto a se stante disciplinato dall'articolo 384 del codice di rito che concede la possibilità, *"anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato pericolo di fuga, il P.M. dispone il fermo della persona gravemente indiziata, tuttavia anche la polizia giudiziaria è legittimata a procedervi prima che il P.M. abbia assunto la direzione delle indagini"*.

In base al disposto dell'art. 384 comma 1 c.p.p. è legittimo procedere al fermo quando sussistono contemporaneamente due presupposti:

il primo costituito dall'esistenza di gravi indizi di colpevolezza riferibili alla commissione di uno dei fatti reato indicati⁷⁰,

⁷⁰ delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo superiore a sei,

il secondo fondato pericolo di fuga dell'indiziato.⁷¹

Eseguito il fermo dovrà procedersi nella forme di legge alla sua convalida.⁷²

di un delitto concernente armi da guerra o esplosivi, di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

⁷¹ Il pericolo di fuga deve sempre essere considerato in concreto e, alla luce dell'insegnamento della dottrina e della giurisprudenza desunto o desumibile da elementi specifici connessi alla natura dell'indagato.

⁷² In punto si veda il disposto dell'articoli 386 c.p.p. che si riporta integralmente:

“Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97.

3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato.

LA PATOLOGIA DELL'ATTO

L'ARRESTO ILLEGALE

Il codice penale italiano disciplina l'arresto illegale all'art. 606 c.p. come segue:

“Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.”

Si tratta di un reato⁷³ che presuppone il protrarsi della condotta antiggiuridica per un ragionevole lasso temporale.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284, ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.

6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.

7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3”

⁷³ In dottrina definito permanente.

L'oggetto giuridico tutelato viene individuato dalla dottrina sia nella libertà personale che nell'interesse della Pubblica Amministrazione a un corretto esercizio delle pubbliche funzioni.

Il soggetto attivo, ovvero colui che può compiere il reato è da identificarsi solo ed esclusivamente in colui che riveste la qualità di pubblico ufficiale.

Il dolo è generico ed è individuabile nella volontà di compiere un arresto illegale, ovvero di privare taluno della propria libertà personale contra jus.

Il reato si consuma nel momento in cui si realizza la lesione della libertà personale altrui.

Nel caso in cui si realizzi solamente un'esposizione al pericolo della lesione di tale bene giuridico, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel configurare tale prospettiva nell'ottica del delitto tentato.

La competenza a decidere in ordine alla commissione del reato è affidata al tribunale in composizione monocratica,.

Si tratta di delitto procedibile d'ufficio.

La pena prevista è quella della reclusione fino a tre anni.

I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

Per mezzo di ricerca della prova si intende uno strumento procedurale previsto dall'ordinamento processual - penalistico attivabile ai fini di individuare la "prova"⁷⁴.

Alla materia è dedicato il titolo III del libro II del codice di procedura penale, che disciplina i mezzi di ricerca della prova tipici.

Si tratta della ispezione, della perquisizione, del sequestro e delle intercettazione.

L'ISPEZIONE

⁷⁴ Il termine prova identifica tre distinte categorie:
la fonte di prova ovvero tutto ciò che può servire da premessa per l'asserzione di un fatto,
mezzo di prova per specificarlo strumento attraverso il quale si acquisiscono al processo elementi utili ai fini della decisione,
risultato probatorio ovvero dimostrazione raggiunta a seguito dell'acquisizione di un elemento di prova

L'ispezione è un mezzo di ricerca della prova utile ad "accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato"⁷⁵

Si suddivide in personale, articolo 245 c.p., e di "luoghi o di cose", articolo 246 c.p.p..

L'ispezione personale può essere corporale, se riguarda una persona viva, o cadaverica (autopsia).

In caso di ispezione cadaverica all'esecuzione dell'atto è preposto il medico legale che agisce quale ausiliario del Giudice.

In entrambi i casi si tratta di atto diretto ad osservare la persona o parti di essa onde rilevare le tracce o gli altri effetti materiali del reato.

Può essere effettuata sia durante le indagini preliminari ad opera della P.G. (art. 354 comma 3, che esclude la sola ispezione personale) o del P.M. (art. 364), sia durante il dibattimento ad opera del giudice.

ISPEZIONE LOCALE

⁷⁵ articolo 244c.p.p.

L'ispezione locale si svolge nel luogo in cui è stato commesso il fatto ove si suppone esistano tracce del medesimo da rilevare.

Il disposto dell'art. 244 comma 2 c.p.p. appare estremamente chiaro

“se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni.

L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione”

Durante lo svolgimento dell'ispezione l'autorità giudiziaria può ordinare *“che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore (art. 246 c.p.p.).”*

Il difensore può partecipare all'ispezione ad iniziativa della polizia giudiziaria, ma non ha alcun diritto di essere preventivamente avvertito o di far ritardare l'operazione per consentire la sua presenza.

A cagione di ciò l'ispezione è definibile quale atto a sorpresa.

L'ispezione locale viene spesso assimilata al sopralluogo se effettuata in fase di indagini preliminari.⁷⁶

LE MODALITA' D'ESECUZIONE

Circa le modalità dello svolgimento dell'ispezione personale il codice ha raccomandato che l'operazione sia eseguita nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto, consentendo all'interessato di farsi assistere da persona di fiducia (art.245 c.p.p.).

Inoltre l'ispezione deve essere effettuata da persona dello stesso sesso rispetto all'ispezionato.

⁷⁶ I risultati del sopralluogo costituiscono e rientrano nel novero dei cosiddetti atti irripetibili i cui risultati divengono direttamente parte del compendio probatorio fornito al Giudice del dibattimento.

LE PERQUISIZIONI

La perquisizione è un mezzo di ricerca della prova finalizzata al reperimento del corpo del o delle cose ad esso pertinenti.

Essa si effettua a sensi dell'articolo 247 c.p.p. quando:

- l'autorità giudiziaria ha fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato.

- ha fondato motivo di ritenere che il corpo del reato o le cose pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo.

- ha fondato motivo di ritenere che in un determinato luogo possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso.⁷⁷

I fondati motivi in grado di legittimare l'atto devono assurgere ed assumere consistenza indiziaria di certo rilievo.

Non rientrano nella categoria descritta le semplici congetture.⁷⁸

⁷⁷ L'evaso in un certo senso è "corpo del reato" e cosa pertinente il reato, oltretutto soggetto da riportare allo status giuridico precedente l'evasione.

Il provvedimento che dispone la perquisizione assume la forma del decreto.

Decreto che deve essere, versandosi pur sempre in tema di limitazione delle libertà Costituzionalmente garantite, motivato.

L'organo competente ad emetterlo è rappresentato dal Pubblico Ministero.

Il sistema italiano conosce due soli casi in cui è possibile procedere a perquisizione in assenza di autorizzazione da parte del Pubblico Ministero.

I casi sono riferibili alla ricerca di sostanza stupefacente o di armi.

La perquisizione svolta dalla polizia giudiziaria è soggetta a controllo ex post , in base all'art. 352 comma 4 c.p.p., relativamente alla sussistenza di tali presupposti. Il P.M. entro 48 ore al massimo dal compimento dell'operazione riceverà il verbale redatto; il P.M. , se ne ricorrono i presupposti nelle 48 ore successive, convalida la perquisizione.

⁷⁸ Le congetture rappresentano mere ipotesi sul fatto, mentre gli indizi designano un fatto noto attraverso cui con il meccanismo del ragionamento logico può risalirsi al fatto da provare.

Sono legittimati a svolgere le perquisizioni soltanto gli ufficiali di polizia giudiziaria (art. 352 comma 1 c.p.p.), salvo in casi di “particolare necessità ed urgenza” in cui l’atto può essere eseguito anche dagli agenti di polizia giudiziaria (art. 113 disp. att. c.p.p.).

La perquisizione non viene eseguita se la cosa ricercata viene volontariamente consegnata dalla persona che la teneva occultata

L’articolo 248 comma 1 c.p.p. detta una eccezione alla regola appena descritta, specificando che, nonostante la consegna della cosa, la perquisizione ha luogo allorché *“si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini”*.

Alla perquisizione può sempre assistere il difensore dell’indagato.⁷⁹

Trattandosi di atto a sorpresa ovviamente non è garantito alcun preventivo avviso.

Le perquisizioni personali debbono essere eseguite salvaguardando la dignità ed il pudore di chi vi è sottoposto.

⁷⁹ Nel caso in cui ne sia sprovvisto con l’atto si procede anche alla nomina di un difensore d’ufficio.

In caso di esecuzione di provvedimento relativo al domicilio la norma prevede specifici limiti temporali.

La perquisizione non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti (art. 251 c.p.p.)

È tuttavia possibile derogare ai predetti limiti a mezzo di decreto motivato.

Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro, questo atto assicura il corpo di reato e le cose pertinenti ad esso e necessarie all'accertamento dei fatti (art. 253 c.p.p.).

I LIMITI SOGGETTIVI

La perquisizione personale non può essere ex lege eseguita sui parlamentari, fuori dai casi di flagranza, che non possono essere perquisiti senza autorizzazione delle camere di appartenenza.

IL SEQUESTRO

L'ordinamento processual-penalistico prevede tre tipi di sequestri: probatorio, preventivo e conservativo.

Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova che comporta un vincolo alla libera disponibilità di cose (mobili o immobili) è l'atto con cui si assicurano il corpo del reato⁸⁰ e le cose pertinenti al reato⁸¹ necessarie per l'accertamento dei fatti (articolo 253 c.p.p.).

L'istituto descritto deve essere tenuto distinto dal sequestro conservativo (articolo 316 c.p.p.) la cui finalità è quella di costituire una garanzia per il soddisfacimento delle pretese dell'erario o delle obbligazioni civili; nonché il sequestro preventivo (articolo 321 c.p.p.) il cui scopo è quello di evitare l'aggravamento degli effetti del reato o l'agevolazione al compimento di ulteriori reati. Queste

⁸⁰ L'articolo 253 comma 2 definisce come corpo di reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché quelle che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, le cose cioè acquisite direttamente attraverso l'illecito o da questo creato, ovvero qualsiasi vantaggio, patrimoniale e non, tratto dal reato stesso ed i beni economicamente valutabili dati o promessi al reo.

⁸¹ Il concetto di pertinenza consiste in qualsiasi relazione che intercorra tra cosa e reato, qualificata dalla potenzialità della stessa cosa ad essere utile strumento di accertamento del fatto.

due ipotesi di sequestro rientrano fra le misure cautelari reali⁸².

Il sequestro probatorio è eseguito dalla polizia giudiziaria sia di propria iniziativa, in caso di urgenza, durante le indagini preliminari (articolo 354 c.p.p.) sia su delega del pubblico ministero (articolo 370 c.p.p.). Nel primo caso il provvedimento deve essere convalidato dal P.M. (articolo 55 c.p.p.).

“Un’ eccezione è prevista nel caso di costruzione abusive, dove anche i vigili urbani sono legittimati al sequestro per l’esigenza di impedire possibili “modifiche””.

Alcuni casi particolari di sequestro sono: il sequestro della corrispondenza negli uffici postali o telegrafici (articolo 254 c.p.p.), i sequestri da effettuarsi presso banche (articolo 255 c.p.p), il sequestro presso i

⁸² Le misure cautelari reali sono forme di tutela reale preventive e conservative tese a tutelare interessi patrimoniali, derivanti dall’illecito penale, futuri ed incerti. Esse comportano l’indisponibilità temporanea di beni, sia mobili che immobili, sotto il profilo giuridico e talvolta anche sotto l’aspetto fisico-materiale. Presupposto per l’applicabilità di una misura cautelare reale è la sussistenza del *fumus* del reato, è necessario cioè che si proceda in ordine ad un fatto che corrisponda ad una fattispecie astratta di reato.

difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento (articolo 103 c.p.p), il sequestro di atti coperti dal segreto (articolo 256 c.p.p). Inoltre può essere disposto il sequestro di giornali e di stampati rispetto ai quali è vietato ogni sequestro ad iniziativa della polizia giudiziaria, salvo che si tratti di stampati osceni o lesivi della pubblica decenza o che contengano apologia del fascismo: il sequestro potrà essere eseguito di iniziativa degli ufficiali di polizia giudiziaria quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, che dovrà comunque essere avvertita immediatamente, non oltre le 24 ore e potrà convalidare il sequestro nelle successive 24 ore. E' sempre ammesso il sequestro della stampa clandestina.

L'atto di sequestro è un atto tipicamente irripetibile, in quanto viene effettuato a sorpresa, pertanto verrà redatto un verbale che sarà inserito nel fascicolo del dibattimento (art. 431 c.p.p.) e di cui una copia verrà consegnata all'interessato.

Il sequestro probatorio va disposto anche se il bene si trovi nella disponibilità materiale di un terzo.

Le cose sequestrate sono normalmente affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria; se si tratta di cose inamovibili l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, nominando un altro custode (articolo 259 c.p.p.).

La durata del sequestro probatorio è strettamente legata alle esigenze dell'accertamento ai fini di prova, conseguentemente le cose sequestrate andranno restituite a chi ne abbia diritto anche prima della sentenza (articolo 626 c.p.p.).

Il sequestro probatorio in alcuni casi può subire la conversione in sequestro conservativo o in sequestro preventivo.

Il giudice perviene alla conversione in sequestro conservativo nelle ipotesi in cui subentri la fondata preoccupazione di " dispersione" delle garanzie per il pagamento delle somme dovute all'erario dello Stato o per le obbligazioni civili derivanti dal reato. Alla conversione in sequestro preventivo il giudice giunge nelle ipotesi in cui alle originarie funzioni probatorie della misura si sostituiscono le funzioni preventive,

prospettate dal pubblico ministero e coordinate al “pericolo” circa la libera disponibilità del bene.

La restituzione delle cose sequestrate (che non debbano essere confiscate) è disciplinata dal disposto dell’articolo 263 c.p.p.:

a. nel corso delle indagini preliminari la restituzione è disposta dal pubblico ministero con decreto motivato (soggetto ad opposizione da parte degli interessati). Se il pubblico ministero non ritiene di accogliere la richiesta di restituzione, la trasmette al giudice per le indagini preliminari, che decide con ordinanza, se non vi è dubbio sull’appartenenza delle cose a suo tempo sequestrate. Se il dubbio sussiste (può essere stata questa la ragione del “dissenso” del pubblico ministero) il giudice penale rimette la soluzione della controversia al giudice civile;

b. nel corso del processo la restituzione è disposta dal giudice che decide con ordinanza se non vi è dubbio sull’appartenenza delle cose sequestrate. Se questo dubbio sussiste il giudice penale rimette la soluzione della questione al giudice civile (dopo avere magari sentito il terzo al quale le cose furono sequestrate);

c. quando non è necessario mantenere il sequestro ai fini della prova, le cose vanno restituite a chi ne abbia diritto “anche prima della sentenza”. Se il sequestro è mantenuto è il passaggio in giudicato della sentenza a segnare il tempo della restituzione.

Alla conversione in sequestro preventivo il giudice giunge nelle ipotesi in cui alle originarie funzioni probatorie della misura si sostituiscono le funzioni preventive, prospettate dal pubblico ministero e presiedute dal “pericolo” afferente alla libera disponibilità del bene.

Avverso al provvedimento cautelare è ammesso ricorso ex articoli 309 o 319 c.p.p. al Tribunale del riesame che ha sede presso il Tribunale competente per territorio.⁸³

⁸³ Articolo 309 c.p.p.

Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.

1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.

2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.

3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura.

3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3.

4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.

5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini .

6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.

8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.

8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7.

9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi adottati dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento

La restituzione delle cose sequestrate (che non debbano essere confiscate) è disciplinata dal disposto dell'articolo 263 del codice di rito.⁸⁴

impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.

10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia

Articolo 310 c.p.p.

Appello.

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309, comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.

2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria precedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.

3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva

⁸⁴ Articolo 263 c.p.p

Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

La guida in stato di ebbrezza è disciplinata dall'art. **186** del Codice della Strada.

Il nuovo CdS, così come modificato dalla legge n. 94/2009, prevede inasprimenti per chi guida sotto l'effetto di alcool.

Due sono le novità fondamentali:

1) Aumento da un terzo alla metà dell'ammenda prevista per chi guida con un tasso alcolemico superiore

1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.

2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.

3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.

4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato.

5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.

6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede il giudice dell'esecuzione.

a 0,50 gr/l quando il reato è commesso dopo le 22 e prima delle 6.

2) Raddoppio della durata della sospensione della patente (da 2 anni fino a 4) con tasso alcolico superiore a 1,50gr/l nel caso il veicolo appartenga a persona estranea al fatto.

Gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, quale l'**etilometro**.

L'accertamento tramite etilometro dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti, che vengono effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

L'etilometro, oltre a visualizzare il risultato della misurazione, dovrà anche, mediante apposito scontrino, fornire la corrispondente prova documentale.

Quando le prove qualitative hanno dato esito positivo, gli organi di Polizia stradale hanno facoltà di effettuare ulteriori accertamenti con strumenti e procedure determinate dal regolamento, presso il più vicino ufficio o comando (**comma 4**).

Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l'accertamento viene effettuato da parte di strutture sanitarie adeguate, le quali rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, assicurando il rispetto di riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge (**comma 5**).

Quindi, qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni sopra esposte (**comma 6**).

La persona in stato di ebbrezza sarà, pertanto sottoposta alle seguenti sanzioni (**comma 2**):

– tasso alcolemico tra 0,50 e 0,80;

ammenda da 500 a 2000 euro;

sospensione patente da 3 a 6 mesi;

decurtazione 10 punti dalla patente;

fermo amministrativo del veicolo;

no arresto;

– tasso alcolemico tra 0,80 e 1,50;

ammenda da 800 a 3200 euro;

sospensione patente da 6 mesi a un anno;

decurtazione 10 punti dalla patente;

fermo amministrativo del veicolo;

arresto fino a sei mesi;

– tasso alcolemico superiore a 1,50;

ammenda da 1500 a 6000 euro;

sospensione patente da uno a due anni;

decurtazione 10 punti dalla patente;

confisca del veicolo con sentenza di condanna

(no confisca se veicolo appartiene a persona estranea al reato).

Ai sensi del comma **2-sexies**, *“l’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7”*.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la sospensione della patente è raddoppiata.

La patente è sempre revocata se reato è commesso da un conducente di autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o in caso di recidiva nel biennio.

Accertato il tasso alcolico oltre il limite legale, il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo, e ove non sia possibile provvedere diversamente, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie di custodia (**comma 2 quinquies**).

Le spese di recupero e di trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

All'accertamento del reato consegue, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica, che deve avvenire nel termine dei sessanta giorni (**comma 8**).

Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto stesso, può disporre per via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

Nei confronti di chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcolemico, vengono applicate le stesse sanzioni previste per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta inoltre il sequestro preventivo del veicolo, salvo appartenga a persona estranea del reato.

Il veicolo sottoposto a sequestro non può essere affidato in custodia al trasgressore, se risulta che questi abbia commesso nei due anni precedenti le medesime violazioni di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 186 Cds.

Se, invece, la guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, con un tasso di alcool non superiore a 1,5 g/l si procede al loro sequestro ai fini della confisca.

Infine, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea del reato (**comma 2 bis**)

Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l è sempre disposto il sequestro penale al quale segue la confisca applicata con sentenza di condanna.

FERMO AMMINISTRATIVO E CONFISCA

Il fermo amministrativo è una sanzione accessoria prevista dal Codice della Strada (art. 213 e 214 Cds) per determinate violazioni in aggiunta alla pena pecuniaria e ha effetti sullo *status* giuridico del veicolo che risulta non più autorizzato a circolare.

Nel caso in cui il conducente venisse sorpreso a condurre un veicolo sottoposto a fermo amministrativo,

incorrerebbe in un'ammenda fino a 2.682,16 euro e alla confisca immediata del mezzo (art. **214**, comma 8, Cds). In particolare, ai sensi dell'art. 214 Cds *“nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio”*.⁸⁵

⁸⁵ l'art. così prosegue: *“sul veicolo deve essere collocato il sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione, ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 714 ad € 2.859, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.*

Se, però, l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo e all'organo di polizia risulta evidente che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente diritto (art. 214, comma 1-*bis*, Cds).

Il fermo amministrativo è sempre disposto nel caso in cui è prevista il provvedimento di sospensione della carta di circolazione (art. 214, comma 7).

La confisca, invece è la sottrazione definitiva del mezzo e comporta la perdita della proprietà del veicolo.

Con la confisca il proprietario o il conducente o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un

L'organo di polizia che procede al fermo, dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'art. 214-bi, secondo le modalità previste dal regolamento."

Si applicano, per quanto compatibili, le norme sul sequestro di veicoli, ivi comprese quelle di cui all'art. 213 comma 2-quater e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto (**art. 213 comma 2, Cds**)⁸⁶.

Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro preposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese, presso il luogo individuato dal prefetto.

Decorso inutilmente tale termine, il trasporto del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode. (**comma 2-bis**).

Se i soggetti, di cui al secondo comma, si rifiutano di trasportare o custodire a proprie spese il veicolo, si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 1.685 a € 6.741, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi .

⁸⁶ E "il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia giudiziaria che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia. (**comma 2-ter**).

Nell'ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o di altri soggetti in sua vece, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento.

L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro (**comma 2-quater**).

E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato (**comma 2-sexies**).

GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

L'art. 187 del Codice della Strada sancisce il divieto guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Lo stesso articolo prevede specifiche sanzioni.

La guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punita con un'ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 e l'arresto da tre mesi ad un anno.

La sanzione accessoria è la sospensione della patente da sei mesi ad un anno (raddoppiati se il veicolo appartiene a persona estranea al reato), con restituzione condizionata all'esito di una visita medica.

In caso di recidiva in un biennio oppure se il reato è commesso da un conducente di autobus o di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiori a 3,5 t., consegue la revoca della patente.

Dal 27.05.2008 l'accertamento della guida sotto l'effetto di droghe comporta sempre la confisca del veicolo, disposta con la sentenza di condanna o di applicazione della pena, salvo il caso in cui lo stesso appartenga a persona estranea al reato.

La confisca, effettuata in conformità all'art. 240 c.p.⁸⁷, si applica anche nel caso di patteggiamento o di sospensione condizionale della pena e può riguardare anche un motoveicolo o un ciclomotore (si ricorda, del resto, che l'art. 213 comma 2 sexies del C.d.S. prevede sempre la confisca di questi mezzi nel caso in cui siano utilizzati per compiere un reato, indipendentemente dall'età del conducente).

Si precisa, poi, che la confisca scatta al momento della condanna ma all'accertamento può essere effettuato il sequestro preventivo da parte della polizia giudiziaria, con affidamento del veicolo alla custodia di un soggetto

⁸⁷ Art. 240 c.p.: "Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. E' sempre ordinata la confisca:

- 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
- 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del numero 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.

La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa".

autorizzato (persona idonea presente al momento dell'accertamento, autorimessa...) e spese a carico del trasgressore.

In un momento successivo, in ottemperanza alla norma, il veicolo può essere affidato alla custodia del trasgressore che abbia nel frattempo cessato di essere sotto l'effetto della droga.

Se il conducente che ha assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale le pene suddette sono raddoppiate ed è disposta la confisca del mezzo sopra descritta, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Nel caso di omicidio colposo è prevista la reclusione da tre a dieci anni nonché la revoca della patente.

A fronte di lesioni più gravi è prevista, invece, la reclusione da sei mesi a due anni, mentre per lesioni gravissime è prevista la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni, con la sospensione della patente fino a due anni.

In caso di morte o lesioni a più persone la pena detentiva massima è di quindici anni (art. 589 e 590 c.p., art. 222 C.d.S.)⁸⁸.

⁸⁸ Art. 589 c.p.: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, co. 2 lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 15.”

Art. 590 c.p.: “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un

Le pene e sanzioni sopra descritte sono state così modificate dal d.lgs. n. 92/08 convertito nella L. 125/08 e dalla L. 94/09.

L'art. 3 della L. 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ha introdotto alcune innovazioni in materia di sicurezza stradale.

In particolare, per ciò che riguarda gli interventi sul reato di guida in stato di ebbrezza alcolica o dopo aver assunto stupefacenti, si è stabilito che la durata della sospensione della patente prevista dal comma 2 lett. c)

anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 co. 2 lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivi modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e nel secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

della citata disposizione sia raddoppiata quando il veicolo condotto da una persona con tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l non possa essere oggetto di confisca perché appartiene a persona estranea al reato.

Analoga previsione è stata disposta anche nel caso di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il comma 50 dell'art. 3 del citato provvedimento interviene anche sulle disposizioni dell'art. 75 co. 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stabilendo, nei confronti di chi fa uso di sostanze stupefacenti o le detiene per uso personale, che il prefetto possa irrogare la misura della sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, nonché il divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni.

La procedura

La Polizia stradale può sottoporre i conducenti, anche senza il loro consenso, ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, attraverso apparecchi che consentono di effettuare test “anti-droga” (ad esempio il kit “triage”, il “drug wipe” e il “cozart” ... ⁸⁹).

Quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando gli accertamenti preliminari sopra

⁸⁹ Il drug wipe è un test che può essere utilizzato per rivelare se una persona ha consumato droghe e si effettua attraverso un esame della saliva o del sudore.

La prova viene eseguita con un piccolo panno morbido inumidito con acqua. Tale panno si passa sulla fronte o sul palmo della persona sospetta, o sulla lingua e si raccoglie un campione. Si eseguono poi delle procedure stabilite dalla Securetec. Al termine del processo chimico, se la linea di controllo passa dal blu al rosso, il test valido. Se appare un colore diverso, il [test della droga](#) è positivo, vale a dire i farmaci sono stati rilevati.

Anche il cozart test dovrebbe rilevare in pochi secondi e senza /*-+

possibilità d’errore se l’autista ha assunto sostanze ‘proibite’ prima di mettersi alla guida.

E’ stato battezzato “l’etilometro per le droghe” e rivela in pochi minuti se la persona al volante è sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, quali cannabinoidi, anfetamine, cocaina, ecstasy.

Dopo aver prelevato un po’ di saliva con un tampone di cotone si capisce se l’autista ha assunto sostanze prima di guidare.

descritti hanno fornito esito positivo, ovvero in caso di incidente stradale (compatibilmente con le altre attività di soccorso e rilevamento) gli agenti di polizia stradale accompagnano il conducente presso:

- Strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale;
- Strutture sanitarie pubbliche;
- Strutture accreditate o comunque a tali fini equiparate per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica.

Analogamente a quanto disposto per la guida in stato di ebbrezza, è previsto che sui soggetti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche presso una struttura sanitaria sia possibile effettuare nella stessa struttura, su richiesta scritta degli organi di polizia stradale, gli esami necessari per accertare la presenza di dette sostanze (e contestualmente anche il tasso alcolemico).

A differenza della guida in stato di ebbrezza alcolica non è consentito l'accertamento di guida sotto l'influenza di stupefacenti basandosi su rilievi sintomatici.

All'agente accertatore è lasciata, però, la valutazione delle circostanze che possono consigliare l'accompagnamento del conducente per analisi.

La norma non consente l'accompagnamento coattivo, ma a carico della persona che si dovesse opporre, si applicheranno le stesse sanzioni previste per il rifiuto di sottoporsi al controllo.

Come per l'art. 186 C.d.S., l'accompagnamento del conducente non richiede particolari formalità di garanzie difensive.

Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale (senza che occorra richiesta dall'autorità giudiziaria) la relativa certificazione (che, nel caso di conducenti sottoposti a cure mediche, comprende anche la prognosi delle eventuali lesioni accertate) nel rispetto della riservatezza dei dati.

La copia del referto sanitario va subito trasmessa, a cura dell'organo accertatore, al prefetto del luogo della violazione per eventuali provvedimenti di competenza, inclusi, se è il caso, quelli di cui all'art. 75 D.P.R. n. 309/90, come modificato dalla L. 49/2006.

Se la prima prova è positiva ma l'esito delle analisi successive non è immediatamente disponibile, e se vi sono fondati motivi di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la Polizia può disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni (disposizione cautelare disciplinata dall'art. 216 del C.d.S.⁹⁰).

⁹⁰ Art. 216 C.d.S.: “Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per la macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente, il documento è ritirato, contestualmente dell'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze, o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è

determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214.

2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertato del compimento delle prescrizioni suddette.

3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente.

4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.

Il prefetto, sulla base dei risultati delle analisi, può inoltre disporre la revisione della patente dell'interessato e disporre in via cautelare la sospensione fino all'esito della visita medica (art. 128 C.d.S.⁹¹).

5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.

⁹¹ Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e

I sintomi sulla persona che si trova sotto l'influenza di stupefacenti, che cambiano peraltro con il tipo di droga assunta, sono rappresentati per esempio da:

- delirio, profonda depressione, stato di euforia o di forte eccitazione;
- eccessiva loquacità, pupille dilatate.

Ad essi va sempre aggiunto ogni ulteriore possibile rilievo che possa servire da supporto, come ad esempio, il ritrovamento di siringhe o altra attrezzatura usata per

psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida.

3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.

l'assunzione della sostanza stupefacente o di residui della sostanza stessa o, addirittura, di dosi.

In quest'ultimo caso possono ravvisarsi altri reati puniti dalla legge sulle tossicodipendenze (ad esempio spaccio di droga).

Gli organi di polizia stradale possono avviare la procedura degli accertamenti quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in base alle circostanze sintomatiche sopra accennate.

Essi tuttavia non procedono all'accertamento diretto ma, si è visto, provvedono all'accompagnamento del conducente presso una delle strutture sopra citate.

Guidare in stato di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti è reato di competenza del Tribunale.

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la misura di sicurezza della confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea.

La misura è disposta dal giudice ai sensi dell'art. 240 comma 2 c.p..

Il veicolo deve essere sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p..

Se dai rilievi risulta che il conducente in stato di alterazione da stupefacenti ha provocato un incidente stradale (anche senza conseguenze alle persone), le pene sono raddoppiate e si applica la confisca del veicolo, anziché la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo.

Nel caso di accertamento il cui esito non sia immediatamente disponibile, ma ricorrano fondati motivi per ritenere il conducente in stato di alterazione per effetto di sostanze stupefacenti, la patente viene ritirata e conservata presso l'organo accertatore fino all'esito degli accertamenti, ma per non più di dieci giorni.

Anche i provvedimenti che riguardano il mezzo (fermo amministrativo) vengono applicati a seguito di sentenza.

In via cautelativa, però, come misura estrema da adottare in casi di urgenza per evitare altri reati, può essere disposto un sequestro preventivo.

Il Ministero dell'Interno, con circolare del 20.08.2007 ha precisato al riguardo che il sequestro può essere

adottato quando si sia rivelato impossibile affidare il veicolo a terzi.

Esso può essere evitato, infatti, affidando il veicolo a persona idonea a condurlo diversa dal conducente, sia nel caso in cui essa sia presente a bordo dello stesso sia che risulti prontamente reperibile anche su indicazione del conducente.

La confisca può essere evitata anche nel caso in cui il trasgressore, a sue spese, possa far intervenire un mezzo di soccorso o altro mezzo idoneo al recupero del proprio veicolo.

Nei casi in cui il reato sia compiuto con un ciclomotore o un motociclo, invece, il sequestro preventivo è sempre attuabile, come sancito dall'art. 213 co. 2 sexies del C.d.S.⁹².

⁹² Art. 231 sexies C.d.S. "È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenni. In queste ipotesi l'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonchè la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se

proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili.

3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio.

4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.693,13 a euro 6.773,63. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

Tra le novità introdotte dalla L. 125/08 c'è anche la nuova disposizione che prevede che l'assenza di condanne precedenti, in questi processi penali, non costituisce più circostanza attenuante.

Costituisce, invece, circostanza aggravante il fatto che il soggetto che ha commesso il reato si trovi in quel momento illegalmente in Italia.

Rifiuto dell'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti

Se il conducente si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti può subire l'applicazione di un ammenda da euro 1.500,00 ad euro 6.000,00 e l'arresto da tre mesi ad un anno.

Le sanzioni accessorie sono la sospensione della patente da sei mesi a due anni (con obbligo di visita medica) e la confisca del veicolo secondo le procedure sopra esposte, applicabile salvo che lo stesso appartenga a persona estranea alla violazione.

In tali casi perciò, il veicolo condotto da chi si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti deve essere sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p..

La confisca viene disposta dal giudice con la sentenza di condanna.

Gli accertamenti preliminari devono essere effettuati in loco.

Non è perseguibile, perciò, il rifiuto del conducente di spostarsi, senza validi motivi, per l'effettuazione altrove del test.

L'accompagnamento per gli esami è in questo caso deciso discrezionalmente dall'agente in base ai sintomi e alla condotta del conducente.

Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, scatta la revoca della patente.

I trattamenti sanitari obbligatori.

Il **trattamento sanitario obbligatorio (TSO)** istituito dalla legge 180/1978 è attualmente regolato dalla legge 833/1978, è un atto composito di tipo medico e giuridico, che consente l'imposizione di determinati accertamenti e terapie a un soggetto affetto da malattia mentale. La ragione del TSO si basa sulla valutazione di gravità clinica e di urgenza, quindi di procedura esclusivamente finalizzata alla tutela della salute, sostituendo la precedente normativa (legge 36/1904) riguardante il "ricovero coatto"⁹³, il quale si basava sul concetto di "pericolosità per sé e per gli altri e/o pubblico scandalo", fortemente orientato verso la difesa sociale.

La Costituzione sancisce all'articolo 32 che *"nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge"*, tale precetto è stato recepito dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale nella L. 23 dicembre 1978, n. 833.

⁹³ Il ricovero coatto era incentrato sul sistema terapeutico-custodialistico incentrato sull'istituzione manicomiale.

L'intento del legislatore è quello di non concepire la legislazione psichiatrica come un corpus normativo separato ma come un parte organica del servizio sanitario locale. L'articolo 1 della legge n. 833 prende in considerazione i trattamenti sanitari obbligatori disposti per qualsiasi causa sanitaria anche non psichiatrica (ad esempio quello disposto per malattie infettive come il colera). Un ulteriore scopo è quello di eliminare ogni discriminazione fatta tra chi è affetto da malattie mentali ed ogni altra infermità rendendo effettivo il principio di uguaglianza dei cittadini⁹⁴.

⁹⁴ L'articolo 3 della Costituzione dispone che: "*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e sociali.*

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Il primo comma esprime il principio di **uguaglianza formale**, cioè enunciato come una formula astratta che impone una serie di divieti di discriminazione. La ragione risiede nel fatto che il diritto si occupa degli uomini e dei loro comportamenti, gli uomini sono per natura diversi e diverse le situazioni che essi creano, tra esse non vi è mai eguaglianza o disuguaglianza assoluta ma somiglianza o dissomiglianza.

L'articolo 1 della legge n. 180 dispone che "Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari ... possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura... Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da chi vi è obbligato..."

Il secondo comma punta a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'eguale godimento dei diritti e delle libertà, cioè un programma d'intervento volto a eliminare gli handicap sociali. Il principio di eguaglianza formale sembra istituire leggi il più generali e astratte possibili, il principio di uguaglianza sostanziale sembra volere l'esatto opposto cioè leggi che tendono a provvedere alle singole situazioni di svantaggio. In realtà i due principi si completano a vicenda: quello sostanziale impedisce l'eccesso di rigore dell'uguaglianza formale che non ammette eccezioni in nome della giustizia; l'uguaglianza formale impedisce alle azioni "positive" di diventare a loro volta fonte d'ingiustizia dando luogo a casi di **reverse discrimination** (discriminazioni all'incontrario).

Il sopra citato articolo si configura come una norma di principio, che sancisce alcuni punti fermi fondamentali, vincolanti per qualsiasi trattamento obbligatorio disposto per motivi psichiatrici o genericamente sanitari.

Il TSO per malati di mente, di cui si occupa nello specifico l'articolo 2 della legge 180 (e art. 34 della legge n. 833), deve considerarsi come un'eventualità del tutto eccezionale, una deroga espressamente autorizzata e disciplinata nei minimi dettagli dalla legge, al principio del necessario consenso. La regola prevede la volontarietà del trattamento, e l'obbligatorietà come l'eccezione, di fatti prima di giungere ad uno strumento sanitario coattivo deve percorrersi ogni strada utile al raggiungimento del consenso⁹⁵. Questa intenzione è riscontrabile al comma 5 dell'articolo 1 "*Gli accertamenti*

⁹⁵ Il consenso deve essere: **personale**, il paziente deve decidere da solo; **libero e spontaneo**, in caso di soggetto interdetto (ex art. 414 c.c. "*il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro protezione*") il consenso deve essere richiesto al legale rappresentante; **consapevole**, il paziente deve essere informato sugli atti terapeutici e sui loro possibili effetti collaterali; **attuale**, il consenso deve essere prestato nel momento in cui il trattamento viene effettuato.

e i trattamenti sanitari obbligatori...devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato”.

Le garanzie poste a tutela dell'individuo incidono sulle modalità di esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio posto in essere dal medico e dai suoi collaboratori. Risulterebbe contrario a detto principio l'uso di terapie non idonee o inefficaci, la somministrazione di medicinali non sufficientemente controllati dall'esperienza pratica.

Il legislatore precisa che il carattere coercitivo di un trattamento non potrà mai comprimere o pregiudicare l'esercizio “dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione”.

Il rispetto della dignità della persona è volto a “tutelare la persona in tutte le sue attribuzioni (integrità psico-fisica, riservatezza, identità e ecc..) ma staticamente considerata”, col riconoscimento dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti il legislatore si è mosso “ sul terreno dello sviluppo della personalità del cittadino”.

L'applicazione e l'espressione di questi principi, rispetto della dignità e della libertà della persona, devono considerarsi le facoltà riconosciute nello stesso articolo relativamente alla scelta del medico e del luogo di cura.

Infatti lasciare al malato la possibilità di effettuare simili scelte contribuisce all'instaurazione di un rapporto terapeutico improntato sulla fiducia, ed a evitare l'allontanamento dal proprio mondo permettendo il riconoscimento dell'uomo ancor prima che come malato. Inoltre la legge conferisce all'individuo sottoposto a TSO il diritto di comunicare con chi ritenga opportuno; tale previsione introduce una importante novità nell'ambito dell'assistenza psichiatrica. Infatti nei vari regolamenti speciali emanati ai sensi della legge del 1904⁹⁶ erano fissate norme indirettamente limitatrici di tali facoltà.

Ad esempio, nel passato si sospendeva il diritto di voto ai ricoverati negli ospedali psichiatrici a decorrere dalla data del decreto del tribunale che autorizzava in via definitiva l'internamento, ed a prescindere da un loro stato di capacità naturale. Limitazione destinata ad

⁹⁶ I direttori dei manicomi, tra le varie attribuzioni, regolavano le visite, l'ingresso dei visitatori e la sorveglianza da effettuarsi nel corso degli stessi.

incidere sulla possibilità del soggetto di assunzione nell'ambito della Pubblica Amministrazione, per il principio di esclusione a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico.

L'articolo 1 nella legge 180 si conclude introducendo ulteriori garanzie di tipo procedimentale per fronteggiare il rischio di eccessiva leggerezza nel proporre un trattamento obbligatorio. *“Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale⁹⁷, su proposta motivata di un medico”.*

Il sindaco agisce semplicemente in qualità di autorità sanitaria locale e capo rappresentante della comunità,

⁹⁷ In precedenza si riteneva che questa funzione spettasse al sindaco per la sua qualità di ufficiale di Governo. Nell'ipotesi sostenuta il sindaco eserciterebbe i suoi poteri attraverso un atto amministrativo, con il quale imporrebbe ad un cittadino un determinato comportamento, tale atto è l'ordinanza. L'inosservanza di tale ordinanza determinerebbe nei confronti del soggetto una sanzione. La richiesta fatta al sindaco in qualità di garante dell'ordine e della sicurezza della comunità, di intervenire con l'ordinanza di Trattamento sanitario obbligatorio negli stessi casi e per le stesse esigenze in relazione alle quali interveniva l'autorità giudiziaria (pretore) nella precedente legislazione, comporterebbe la garanzia di pace di normalità che la comunità non vuole che venga turbata da elementi di disturbo come i malati di mente.

quindi il suo intervento, almeno sulla carta, potrebbe connotare il senso terapeutico-sanitario. L'obbligo derivante dal provvedimento trova la sua legittimazione nel fatto che il sindaco si configura come il soggetto al quale i cittadini attribuiscono funzioni di rappresentanza generale. Un ruolo consolidato e rafforzato e che soprattutto nei piccoli comuni potrebbe influire non poco sulle decisioni di ricovero nella direzione di determinarne un aumento a fronte delle pressioni esercitate da una cittadinanza che manifesta insofferenza al problema.

La prassi per disporre il trattamento sanitario obbligatorio⁹⁸ in caso di malattia mentale è il seguente: il medico deve effettuare proposta scritta e motivata (tenendo conto delle tre condizioni menzionate in nota); la proposta deve essere convalidata da un medico dell'Unità Sanitaria Locale; il ricovero è disposto con

⁹⁸ Il trattamento sanitario obbligatorio può essere effettuato solo in condizioni di degenza ospedaliera (reparti di "diagnostica e cura" degli ospedali generali) e quando ricorrano tre condizioni: la prima, se vi siano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici; la seconda, se gli stessi non vengono accettati dall'infermo; il terzo, se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentono di adottare terapie ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere.

provvedimento del sindaco, nella sua qualità di Autorità sanitaria.

Le disposizioni impongono che il provvedimento del sindaco venga da questi notificato, tramite messo comunale ed entro 48 ore al giudice Tutelare, nella cui giurisdizione rientra il Comune; il Giudice Tutelare assunte informazioni e disposti eventualmente accertamenti provvede con decreto a convalidare o non convalidare il provvedimento entro 48 ore. Il provvedimento del TSO ha validità per sette giorni, trascorsi i quali, se vi è un'ulteriore necessità i responsabili del servizio psichiatrico dell'Unità Sanitaria Locale cui fa capo il paziente, deve formulare una nuova proposta motiva al sindaco che ne dà comunicazione al Giudice Tutelare, il quale provvede con nuovo decreto. Il Giudice Tutelare, qualora ne sussista la necessità, può adottare provvedimenti per conservare ed amministrare il patrimonio del paziente. E' prevista la possibilità di ricorso al tribunale da parte di chi vi è sottoposto a TSO o di chi ne abbia interesse, contro il provvedimento del Giudice Tutelare.

Le funzioni della Polizia Municipale.

La polizia Municipale opera in ausilio all'Autorità Sanitaria per l'esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio, eseguendo un preliminare controllo di legittimità formale delle richieste. Predisporre la documentazione amministrativa occorrente e infine, dopo l'emissione delle specifiche ordinanze del Sindaco assicura l'accompagnamento del paziente presso la struttura sanitaria destinata al ricovero.

Qualora si verifichi l'esigenza di attivare un accertamento o TSO ci si dovrà rivolgere al medico curante del paziente, il quale dovrà sottoporre il soggetto ad una visita atta a valutare la sussistenza delle condizioni necessarie per proporre un TSO. La proposta, per la quale è richiesta la forma scritta, dovrà essere recapitata al più presto, e comunque entro 48 ore, in originale, al Comando di Polizia Municipale ove l'Ufficiale di turno eseguirà il controllo di conformità formale.

A fronte di una proposta, riportante tutti gli elementi necessari, il Comando di Polizia Municipale redige gli atti necessari, contatta e accompagna presso il domicilio del

paziente il medico della struttura pubblica per la visita di convalida, infine provvede, in caso di convalida, alla scorta del paziente sino all'Ospedale presso il quale si darà corso al Trattamento Sanitario.

Determinata procedura si dovrà eseguire nel caso in cui il paziente da sottoporre a TSO sia minore o sottoposto a tutela: in questo caso è necessario che il genitore, o colui che esercita la potestà sul minore, si rechi personalmente presso la Centrale Operativa per la consegna del certificato di richiesta, ed in presenza dell'Ufficiale di turno, sottoscriva il necessario atto di assenso.

I MINORI

PARTE GENERALE

Prima d'addentrarci nell'analisi della normativa applicabile ai minori è assolutamente necessario dar corso ad una breve premessa di carattere storico, posto che nella materia si sono alternati, dando luogo ad un vero e proprio sistema sinusoidale, politiche garantiste e politiche repressive.⁹⁹

Una brevissima premessa storica relativa all'attuale legislazione minorile non può che prendere le mosse dal codice Zanardelli¹⁰⁰.

Il primo codice penale unitario del 1889, conteneva un sistema penale minorile "minimo", nel quale era previsto un trattamento penale diverso a seconda dell'età del minore che aveva commesso il reato, e modalità

⁹⁹ Anche per questa materia è applicabile la definizione, ahinoi sempre più spesso utilizzabile, di "legislazione di pancia" ovvero più frutto di richieste emotive provenienti dall'elettorato che di riflessioni ponderate sulla materia.

¹⁰⁰ Tale codice è già espressione di una consapevole esigenza di specifiche previsioni destinate non soltanto a fissare, con riguardo ai minori autori di reato, una soglia d'età al di sotto della quale è impossibile concepire una responsabilità penale, ma anche a guardare la stessa risposta penale in ragione delle caratteristiche proprie di un soggetto in formazione sia sotto l'aspetto fisico che psichico.

separate di esecuzione delle pene detentive inflitte ai minori rispetto agli adulti¹⁰¹.

Le scelte espresse nei confronti dei minori dal legislatore del 1930 appaiono essere, anche oggi, alquanto moderne e parzialmente recettive di quegli orientamenti progressisti che caratterizzavano la dottrina minorile del tempo¹⁰².

Il codice Rocco introduceva infatti alcune novità importanti e, allo stesso tempo, riformava istituti già esistenti.

Veniva innalzata la soglia d'età per la dichiarazione di imputabilità.¹⁰³

¹⁰¹ Erano già contemplate misure di correzione assimilabili sia per i presupposti che per la durata, così come per i contenuti, in parte alle future misure di rieducazione ed in parte alle misure di sicurezza.

¹⁰² In realtà, è solamente l'introduzione della "legge minorile" del 1934 che fa intravedere la nascita di un vero e proprio sistema penale minorile.

¹⁰³ Il codice Zanardelli distingueva in quattro fasi l'età del minore: fino ai 9 anni; dai 9 ai 14 anni; dai 14 ai 18 anni; dai 18 ai 21 anni.

Solo nei confronti degli appartenenti alla prima fascia d'età, vi era una presunzione di irresponsabilità, tant'è che non vi era luogo a procedere.

Se, però, il bambino fino ai 9 anni commetteva un grave delitto, il pubblico ministero poteva chiedere al giudice civile

Il codice Rocco del 1930 prevedeva una presunzione assoluta di imputabilità al di sotto dei 14 anni¹⁰⁴; tra i 14 e i 18 anni il giudice era chiamato a svolgere un accertamento concreto sulla sussistenza della capacità in capo al minore di commettere il reato.

Il codice Rocco introduceva, poi, l'istituto del perdono giudiziale, concepito come dichiarazione d'estinzione del reato, applicabile nei confronti dei minori incensurati, a mezzo del quale si evitava di applicare la pena al reo.

Si trattava di una sentenza di condanna cui non seguiva di fatto alcun effetto ed alcuna pena, a condizione che il minore si astenesse, per il futuro dal commettere reati.¹⁰⁵

che il minore fosse rinchiuso in un istituto di rieducazione fino alla maggiore età.

Nei confronti degli appartenenti alla seconda fascia d'età, il giudice doveva compiere un'indagine al fine di accertare se il minore fosse o meno *doli capax*.

Se la risposta era affermativa, si applicavano le pene tradizionali, peraltro diminuite.

Nei confronti delle ultime due fasce, si applicavano le pene ordinarie, con decrescenti diminuzioni di pena.

¹⁰⁴ Si tratta, peraltro, di una soglia pacificamente riconosciuta valida da pressoché tutti gli ordinamenti europei. Per il sistema francese la soglia era di tredici anni, mentre era di quattordici per quello austriaco, spagnolo e tedesco.

¹⁰⁵ Lo scopo era quello di assicurare il trionfo di una più alta esigenza, quella di salvaguardare dalla perdizione giovani esistenze e di favorire il progresso civile, rendendo sempre

Il codice prevedeva altresì modalità di esecuzione della pena detentiva¹⁰⁶, ispirate ad esigenze rieducative.

Al minore era garantito un lasso temporale più lungo di pena sottoponibile al beneficio della sospensione condizionale.¹⁰⁷

Tappa importantissima nell'evoluzione del diritto penale minorile italiano è costituita dall'emanazione del regio decreto del 20 luglio 1934 n. 1404, che introduce nell'ordinamento un organo giudiziario specializzato a composizione collegiale (il Tribunale per i minorenni)¹⁰⁸,

migliori, materialmente e moralmente le condizioni della convivenza sociale.

¹⁰⁶ Art. 142 c.p.: Esecuzione delle pene detentive inflitte ai minori.

¹⁰⁷ Il periodo era pari a due anni.

¹⁰⁸ Nel 1928, l'esigenza di creare ufficialmente una magistrature specializzata e Tribunali separati per giudicare i minorenni autori di reato era tanto sentita da generare alcune iniziative spontanee come quella dell'accordo fra la magistratura milanese e l'associazione Cesare Beccaria che portò ad una prima esperienza di avvio di un giudice specializzato per i minorenni. In virtù di tale accordo, le cause contro i minori non vennero celebrate nelle normali aule d'udienza, ma in appositi spazi messi a disposizione dall'Associazione Cesare Beccaria. A queste udienze furono chiamati ad assistere e a fornire la loro consulenza due psichiatri esperti in problemi dell'età evolutiva.

competente per tutti i reati commessi dai minori degli anni diciotto.

A soli tre anni dal varo del codice penale, questo provvedimento, pur nei limiti legati al fatto di avere come destinatari individui minori d'età, sconvolge alcuni capisaldi dell'intero edificio penalistico¹⁰⁹.

L'istituzione del Tribunale per i minorenni segna l'inizio di un modo di diversificare il trattamento del minore rispetto all'adulto soprattutto sul versante processuale.

Si tratta di un organo che, già per la sua stessa composizione (due magistrati e un cittadino scelto tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale), denota l'intento del legislatore di affidare l'amministrazione della giustizia minorile a persone dotate di specifiche conoscenze nei confronti dei minori medesimi.

¹⁰⁹ La novità di tale organo giudiziario non sta soltanto nella sua composizione, ma anche nella sua competenza in materia penale, che diviene tuttavia esclusiva solo nel 1983, nella concorrente competenza civile e nella previsione della competenza amministrativa.

Dotato di competenze diverse e di poteri sconosciuti al Giudice penale ordinario.¹¹⁰

Ma è con l'entrata in vigore della Costituzione e l'affermazione dei diritti della personalità tra cui comincia a farsi strada il diritto del minore all'educazione¹¹¹, che si impone l'esigenza di un radicale ripensamento della competenza del Tribunale per i minorenni e delle misure di rieducazione di cui il medesimo può disporre.

Comincia ad affermarsi l'idea che essa debbano divenire strumenti effettivi di sostegno e di aiuto ad un'evoluzione positiva della personalità del minore, autore di un reato, e no sanzioni meramente punitive.

Appare, infatti, evidente che la questione minorile, così come era stata impostata durante il ventennio fascista, non poteva reggere al confronto con i Valori ed i Principi espressi dalla Costituzione.

Un primo parziale adeguamento si realizza nel 1956 con l'approvazione della legge di riforma che imprime un

¹¹⁰ Il tribunale per i minorenni può effettuare speciali ricerche rivolte ad accertare i precedenti personali e familiari dell'imputato sotto l'aspetto fisico, psichico, morale ed ambientale

¹¹¹ Art. 31 Cost.

mutamento di segno nella filosofia di fondo della giustizia minorile¹¹².

A partire da quel momento, l'approccio nei confronti della problematica minorile diventa di tipo marcatamente rieducativo¹¹³.

A partire dalla fine degli anni '60, inizia quella che si può definire una crisi di legittimazione del modello correzionale.

Il modello rieducativo, così come realizzato nella prassi, non viene reputato idoneo né per raggiungere gli obiettivi di controllo repressivo né come mezzo per realizzare obiettivi di rieducazione.

¹¹² Si ha una riformulazione integrale dell'art. 1 del Regio Decreto del 1934 relativamente alla composizione dei centri per i minorenni, con l'introduzione, tra l'altro, accanto agli istituti di osservazione, alle cause di rieducazione ed al riformatorio giudiziario già presenti, dei gabinetti medici psicopedagogici, degli istituti medico-psicopedagogici, dei focolari di semi libertà e dei pensionati giovanili, delle scuole, dei laboratori dei ricercatori speciali, e con la trasformazione del carcere per i minorenni in prigioni-scuola.

¹¹³ L'intento era quello di limitare al massimo l'internamento del minore, privilegiando un'assistenza nelle forme della libertà assistita, attraverso la previsione e la realizzazione di un progetto educativo elaborato dai servizi e dal giudice nel momento di adozione della misura stessa.

In questo contesto culturale di forte critica al modo in cui si era affrontata sino ad allora la questione minorile e di rinnovata sensibilità verso le problematiche sociali, si può collocare il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Tale decreto attua un ampio decentramento amministrativo istituendo i servizi socio-assistenziali degli enti locali e attribuendo agli stessi la competenza per l'esecuzione dei provvedimenti civili ed amministrativi del Tribunale per i minorenni¹¹⁴.

La conseguenza è che allo Stato sono riservati gli interventi in campo penale, mentre agli enti locali quelli nel settore civile ed amministrativo.

Operando in questo modo si differenzia l'intervento penale, riservato allo Stato, che risponde ad una logica punitiva e quello correzionale, riservato agli Enti locali, che risponde ad una logica rieducativa.

Il sistema minorile si evolve, pertanto, molto faticosamente nella direzione di un'effettiva realizzazione degli obiettivi per i quali era nato, ed il percorso iniziato

¹¹⁴ L'intento è quello di caratterizzare in senso sempre più marcatamente educativo e personalizzato anche gli interventi amministrativi, oltre che quelli civili, per renderli effettivamente coerenti con gli scopi di recupero del minore deviante.

negli anni '70 prosegue attraverso una riflessione attenta sugli istituti previsti dalle norme e sulle modalità delle loro applicazioni.

I principi esposti emergono pienamente con la riforma introdotta nell'ordinamento italiano con il D.P.R. n. 448/1988¹¹⁵.

Siamo sulla soglia degli anni Novanta.

Un anno dopo, nel 1989, vede la luce la Costituzione ONU sulla tutela dei diritti dell'infanzia, che segna una svolta radicale in tutto il sistema della tutela dei minori facendo emergere definitivamente il passaggio dalla logica di tutela degli interessi a quella della tutela dei diritti¹¹⁶.

Inizia da qui un complesso e, tuttora aperto, dibattito su come debba e possa evolvere un sistema che pure nella

¹¹⁵ Con la riforma del 1988 vi è un positivo spostamento dell'attenzione dal fatto all'autore del fatto, ma ciò non significa che la risposta sanzionatoria non sia pur sempre e necessariamente rapportata alla gravità del reato commesso e alla responsabilità

¹¹⁶ Primo fra tutti il diritto all'educazione, già espressamente previsto all'art. 31 della Costituzione repubblicana del 1948, che ora, in virtù della richiamata Convenzione, si impone nel bilanciamento fra le esigenze contrapposte tanto da poter prevalere sull'interesse statale alla inflizione della sanzione penale.

riforma del 1988 ha trovato certamente rinnovamenti significativi.

Quest'ultima fase è caratterizzata dal tentativo di diminuire il ricorso alla carcerazione minorile favorendo altre misure volte al "recupero" e facendo affidamento a strutture pubbliche e private anche al di fuori del circuito giudiziario.¹¹⁷

Il principio cardine oggi vigente in tema di giustizia penale minorile è stato sancito dalla Corte Costituzionale, che ha chiarito come si debba e possa fare ricorso alla pena detentiva esclusivamente quale ultima ed estrema soluzione.

Il ruolo attribuito alla pena ha spinto il Giudice delle Leggi a sollecitare il Legislatore a dar corso ad un regime differenziato e di sanzioni e di esecuzione delle medesime destinato ai minori, diversificando anche le

¹¹⁷ Tutto ciò comporta un notevole margine di discrezionalità da parte del giudice chiamato, di volta in volta, a decidere se infliggere o meno la sanzione detentiva, se sostituirla con sanzioni che consentano un trattamento in libertà o se interrompere il processo e mettere il minore alla prova, secondo un progetto educativo elaborato dai servizi sociali minorili in collaborazione con i servizi sociali degli enti locali.

modalità di accesso per la fruizione delle misure alternative alla detenzione.¹¹⁸

COME FUNZIONA LA GIUSTIZIA MINORILE

Il sistema della giustizia minorile riguarda tutti i soggetti, in età compresa tra i quattordici e i diciotto anni.

Essa ha riferimento e competenza sia in campo civile che penale¹¹⁹.

Per ciò che riguarda il versante penale, ed il ristretto ambito del presente lavoro analizzeremo alcuni istituti di diritto processuale previsti dal Legislatore.

Arresto in flagranza¹²⁰

¹¹⁸ Lo spirito che anima la giustizia minorile degli ultimi anni è sicuramente quello di tendere al recupero sociale piuttosto che alla punizione del minore.

¹¹⁹ Con la riforma del 1988, vi è un positivo spostamento dell'attenzione dal fatto all'autore del fatto, ma ciò non sta a significare che la risposta sanzionatoria non sia sempre e necessariamente rapportata alla gravità del reato commesso e alla responsabilità soggettiva, oltre che alla personalità del suo autore.

¹²⁰ Art. 16 D.P.R. 448/1988

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minore colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'art. 23 D.P.R. 448/1988¹²¹ del medesimo decreto, può essere disposta la misura della custodia cautelare.

Il concetto di flagranza è identico a quello già analizzato con riferimento ai maggiori.

Fuori dai casi di custodia cautelare obbligatoria, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare il minore colto in flagranza di un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nella sua abitazione familiare ovvero, se questa manca o non è indicata, in una comunità pubblica o autorizzata, provvedendo ad informare senza ritardo l'autorità giudiziaria minorile per i provvedimenti di sua competenza .

¹²¹ Art. 23 D.P.R. 448/1988: "La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per i delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 380 co. 2 lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale, nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale..."

Nell'avvalersi delle facoltà previste, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minore.

Fermo¹²²

E' consentito il fermo del minore indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'art. 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo ne devono notizia immediata al pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e devono informare tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

¹²² Art. 17 D.P.R. 448/1988

Fermo di minorenne indiziato di delitto. È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.

Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia condotto senza ritardo presso un Centro di Prima Accoglienza o presso una Comunità pubblica o autorizzata che provvede ad indicare¹²³.

Tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minore, il pubblico ministero può disporre che il minore sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua completa disposizione.

Il pubblico ministero può disporre con decreto motivato che il minore sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dover richiedere l'applicazione di una misura cautelare.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minore colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata.

¹²³ Art. 18 co. 2 D.P.R. 448/1988

In ogni caso il minore non può essere trattenuto oltre dodici ore.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno notizia immediata al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

Provvedono, inoltre, ad invitare l'esercente la potestà dei genitori e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minore.

Questi sono avvertiti dell'obbligo di tenere il minore a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.

Trascorso il periodo preliminare (4 giorni) il giudice deve decidere quale provvedimento adottare nei confronti del minore.

La decisione deve essere impostata sui seguenti criteri:

Non interruzione dei processi educativi

Minima invasività del processo rispetto all'equilibrio psichico del minore

Rapida uscita dal circuito penale

Residualità della detenzione

Il Giudice può quindi disporre:

Misure cautelari ¹²⁴

Nei confronti dell'imputato minorenni non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste dal decreto in esame.

Nel disporre le misure, il giudice tiene conto, oltre dei criteri indicati nell'art. 275 c.p.p.¹²⁵, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto.

Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e di controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

¹²⁴ Art. 19 D.P.R. 448/1988

¹²⁵ Criteri di scelte delle misure sancite dall'art. 275 c.p.p.: *“Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto...Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere erogata...La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata...”*

Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Permanenza in casa ¹²⁶

Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa, il giudice prescrive al minore di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora.

Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minore di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minore di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

¹²⁶ Art. 20 co. 3 D.P.R. 448/1988

“ Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa.”

I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del minore vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi sociali nonché gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice.

Il minore, al quale è imposta la permanenza in casa, è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita, ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.

Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dall'abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.

Collocamento in comunità¹²⁷

¹²⁷ Art. 22 D.P.R. 448/1988

Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità, il giudice ordina che il minore sia affidato ad una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

Il responsabile della comunità collabora con i servizi minorili di amministrazione della giustizia.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore ad un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Custodia cautelare¹²⁸

La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge

¹²⁸ Art. 23 D.P.R. 448/1988

stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni.

Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 380 co. 2 c.p.p.¹²⁹

(furto, rapina, detenzione illegale, fabbricazione, cessione, vendita di armi da guerra, esplosivi, armi clandestine, delitti concernenti sostanze stupefacenti) nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale.

Il giudice può disporre la custodia cautelare:

se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova;

se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga;

se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine

¹²⁹ *“Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque, colto in flagranza di delitti non colposi o tentati ... Delitti contro la personalità dello Stato, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti di riduzione in schiavitù, delitti di violenza sessuale ...”*

costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede;

I termini previsti dall'art. 303 c.p.p.¹³⁰ sono ridotti alla metà per i reati commessi dai minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi dai minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.

Definizione anticipata del procedimento

Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 d.p.r. 448/1988)

Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore

¹³⁰ Termini di durata massima della custodia cautelare: a) tre mesi se il delitto per il quale la legge prevede la pena della reclusione nel massimo non superiore a tre anni; b) sei mesi se il delitto per il quale la legge prevede la pena della reclusione nel massimo superiore a tre anni; c) un anno, al di fuori dei casi di cui alla lettera b) e se il delitto per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a vent'anni.

corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore.

Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minore e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato.

Quando non accoglie la richiesta, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Contro la sentenza possono proporre appello il minore e il procuratore generale presso la Corte d'appello.

La Corte d'appello, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia d'ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le ipotesi previste dal comma 1.

Sospensione del processo e messa alla prova¹³¹

Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover

¹³¹ Art. 28 D.P.R. 448/1988

valutare la personalità del minore all'esito della prova disposta a norma del comma 2.

Il processo è sospeso per un periodo di tempo non superiore a tre anni quando si procede per i reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore ad un anno.

Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.

Con l'ordinanza di sospensione, il giudice affida il minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.

Con il medesimo provvedimento, il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.

Contro l'ordinanza possono ricorrere per Cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.

La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.

La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova¹³²

Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minore e dell'evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo.

Pene applicabili ai minori

Le pene previste in relazione a fatti di reato commessi da minori sono le stesse contemplate per gli adulti: reclusione, arresto, multa, ammenda e, come sostitutivi delle pene detentive brevi, le semidetenzione e la libertà controllata.

Il sistema sanzionatorio applicabile ai minori è quindi lo stesso che si applica agli adulti, dal momento che il

¹³² Art. 29 D.P.R. 448/1988

legislatore non ha elaborato per loro risposte sanzionatorie tipiche.

E' vero che su queste entità sanzionatorie opererà, come diminuente, la minore età, ma è anche vero che la differenza tra adulti e minori avverrà su un piano meramente quantitativo.

A partire dal 1988 qualcosa è cambiato nel sistema della giustizia minorile considerato complessivamente, ma non nella direzione che ritenevamo prioritaria, ossia quella di elaborare nei confronti degli illeciti commessi da minori un sistema sanzionatorio differenziato, che si concentrasse su risposte educative.

Ergastolo

Numerosi sono stati, quindi, i moniti lanciati dalla Corte Costituzionale al legislatore perché differenzi il trattamento sanzionatorio dei minori.

Davanti ad una censurabile inerzia del legislatore, la Corte Costituzionale ha provveduto ad operare significative differenziazioni nel trattamento penale del minore.

La Corte ha più volte ribadito la necessità che si proceda nei confronti dei minori – proprio perché non hanno ancora portato a termine il loro percorso evolutivo – ad una differenziazione del trattamento sanzionatorio rispetto a quanto previsto per gli adulti.

In questa prospettiva la Corte ha denunciato la radicale incompatibilità della previsione dell'ergastolo nei confronti dei minori, mentre non ravvisa alcuna inconciliabilità della medesima pena se prevista nei confronti degli adulti.

Secondo la Corte l'esigenza di diversificare il trattamento sanzionatorio deriva dalla particolare prospettiva in cui va vista la "rieducazione" alla luce della speciale protezione che l'art. 31 co. 2 Cost.¹³³ accorda all'infanzia: una prospettiva che *"impone un mutamento di segno al principio rieducativo della pena, attribuendo a quest'ultima, proprio perché applicabile nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della*

¹³³ Art. 31 Cost.: *"la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo."*

*propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale.”*¹³⁴

Proprio perché si tratta di una personalità in formazione, non ancora consolidata, il compito dello Stato si deve indirizzare, in via preliminare, alla fissazione di determinati valori mediante la messa a punto di risposte educative.

Perdono giudiziale

L'istituto del perdono giudiziale è previsto e disciplinato dall'art. 169 c.p.¹³⁵ quale istituto applicabile ai soli imputati minorenni.

¹³⁴ Corte Cost. 28 aprile 1994, n. 168

¹³⁵ Art. 169 c.p.:*“Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a 5 euro, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Qualora si proceda a giudizio il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.*

Viene concesso quando il Giudice per l'Udienza preliminare ovvero il Tribunale per i minorenni in dibattimento ritengono che l'imputato si asterrà dal commettere nuovi reati a condizione che il minore abbia commesso un reato per il quale la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a pena detentiva non superiore nel massimo a € 5,16.

In questi casi il giudice può scegliere se astenersi dal pronunciare nel merito relativamente alla fattispecie criminosa concreta portata alla sua valutazione e, quindi, dal pronunciare condanna, quando presume, con giudizio prognostico *ex ante* positivo sulla condotta del minore, che il colpevole, come anticipato, si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il perdono giudiziale non può essere concesso al minore che sia già stato condannato per delitto, anche se è intervenuta riabilitazione, se è stato dichiarato

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi previsti dal numero 1 del primo capoverso dell'art. 164.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta."

contravventore o delinquente abituale o professionale o delinquente per tendenza e, in linea di massima, non potrebbe essere concesso per più di una volta.

Su questo punto è però intervenuta, nel 1976, la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 154, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 169 c.p. nella parte in cui esclude che possa concedersi di nuovo il perdono giudiziale nel caso di reato commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono e di pena che, cumulata con quella precedente, non ecceda i limiti previsti per l'applicabilità del beneficio.

Sanzioni sostitutive¹³⁶

Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minore nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

¹³⁶ Art. 30 D.P.R. 448/1988

Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minori del luogo di abituale dimora del condannato.

Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minore, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario ed i servizi minorili e provvede in ordine all'esecuzione della sanzione a norma delle legge vigente, tenuto conto anche delle esigenze educative del minore.

MISURE DI SICUREZZA

Il sistema delle misure di sicurezza applicabili ai minori nasce dai medesimi presupposti stabiliti per gli adulti dal legislatore del 1930, ma fin dalla sua introduzione è stato contraddistinto da una propria specificità, grazie anche alle previsioni codicistiche e soprattutto per merito dei particolari strumenti che il giudice minorile può utilizzare per la sua valutazione ¹³⁷.

¹³⁷ Fin dall'introduzione dell'art. 11 R.D.L. 20.07.1934, n. 1404 *"Norme per l'istituzione e il funzionamento del Tribunale per i*

Il codice penale prevede per i minori degli anni diciotto al momento del compimento del fatto, le misure di sicurezza del riformatorio giudiziario – misura che nella sua previsione originaria aveva carattere detentivo - e della libertà vigilata¹³⁸.

La disciplina delle due misure applicabili ai minori considera gli stessi presupposti generali previsti per gli adulti, la medesima indeterminatezza della durata, nonché le stesse presunzioni di pericolosità.

L'art. 224 co. 1 c.p.¹³⁹ prevede che i presupposti siano la commissione di un fatto previsto dalla legge come delitto

minorenni” il legislatore aveva attribuito al giudice penale minorile, in deroga al divieto stabilito dal codice di rito, il potere di svolgere indagini sulla personalità dell'imputato minorenne, in relazione all'esigenza di una valutazione individualizzata della sua situazione, finalizzata al suo recupero e alla sua risocializzazione.

¹³⁸ La libertà vigilata, disciplinata nell'art. 228 c.p. per gli adulti, veniva più puntualmente definita per i minorenni dall'art. 23 R.D.L. n. 1404/1934, che prevedeva le maggiori cautele necessarie al reinserimento e al riadattamento del soggetto, tenuto conto delle sue particolari caratteristiche.

¹³⁹ Art. 224 c.p.: *“Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.*

e la pericolosità sociale del minore, ma il giudizio di pericolosità, pur riconducibile ai criteri comuni previsti per gli adulti, pone tuttavia l'accento su criteri valutativi maggiormente legati alla specifica situazione del minore, quali la gravità del fatto commesso e le condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto.

Il riformatorio giudiziario

Con il D.P.R. n. 448/1988¹⁴⁰, il riformatorio ha subito una radicale trasformazione, sia per quanto attiene ai

Se, per il delitto, la legge stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto previsto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'art. 98."

¹⁴⁰ La riforma del processo penale a carico di imputati minorenni, attuata con il D.P.R. 448/1988, ha previsto un sistema processuale nuovo, ispirato alle esigenze proprie del minorenne. Il progetto preliminare prevedeva una disciplina differenziata dell'esecuzione delle misure di sicurezza, a seconda che il soggetto fosse minore o maggiore degli anni quattordici, escludendo in via generale l'esecuzione in stabilimento penitenziario per l'infraquattordicenne e

presupposti della sua applicazione, sia per quanto attiene ai suoi contenuti.

In base alla nuova disciplina viene, infatti, eseguito nelle forme del collocamento in comunità – dunque in una struttura aperta, dai connotati prettamente educativi – ed ha perso così la sua connotazione segregante.

Secondo la previsione dell'art. 223 c.p.¹⁴¹, il riformatorio giudiziario si applica al minore che ha compiuto i diciotto anni ma non i ventuno, anche durante l'esecuzione della misura.

Al compimento dei ventun anni la misura del riformatorio, considerata finalisticamente inadeguata alla

ammettendone il solo collocamento in comunità ove ricorressero esigenze eccezionali di tutela della collettività o dell'integrità psicofisica del minore stesso con possibile applicazione di provvedimenti di controllo di natura non penale. Per gli ultraquattordicenni era invece previsto, nei casi più gravi, anche l'esecuzione delle misura in un istituto penitenziario minorile.

¹⁴¹ Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore ad un anno.

Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni diciotto, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

nuova condizione personale del soggetto, che dovrebbe aver raggiunto un certo grado di maturità psichica, non può più essere né applicata né eseguita e si trasforma in libertà vigilata.

La libertà vigilata

La libertà vigilata è divenuta la misura più applicata, anche perché maggiormente adattabile alle esigenze del minore¹⁴².

Essa può essere eseguita in primo luogo mediante imposizione al minore di “specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio, di lavoro, ovvero ad altre attività utili per la sua educazione”, oppure con un provvedimento che disponga la permanenza in casa e le eventuali relative prescrizioni, a discrezionalità del giudice: questi, accertato il grado di pericolosità sociale del minore e tenendo conto delle esigenze educative del

¹⁴² L’art. 36 D.P.R. 448/1988 disciplina le modalità di esecuzione della libertà vigilata, attraverso il rinvio agli artt. 20 e 21. La misura si esegue, dunque, nelle forme delle “prescrizioni” giudiziali o della “permanenza in casa”.

medesimo, sceglierà la più adeguata forma di esecuzione della libertà vigilata da applicare.

Ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 272/1989, le funzioni di sostegno e controllo nell'applicazione della libertà vigilata ai minorenni, a differenza di quanto previsto per la libertà vigilata applicabile agli adulti nel codice penale, sono adesso affidate ai servizi minorili per l'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi degli enti locali.

L'efficacia di tali misure è dunque connessa alla presenza di un valido ed intelligente sostegno e di un intervento coordinato dei servizi, in mancanza del quale si rischierà di non responsabilizzare il minore.

La previsione di cui all'art. 232 co. 1 c.p.¹⁴³ – secondo cui l'applicazione della libertà vigilata è subordinata alla

¹⁴³ Art. 232 c.p.: *“La persona di età minore o in stato di infermità psichica non può essere posta in libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero ad istituti di assistenza sociale. Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, è ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio o nella casa di cura e di custodia. Se, durante la libertà vigilata, il minore non dà prova di ravvedimento o la persona in stato di infermità psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla libertà vigilata è sostituito,*

possibilità di affidare il minore ai genitori o ad istituti di assistenza – deve essere coordinata con le nuove modalità applicative di tale misura.

IMPUTABILITA'

Sulla base della considerazione che il minore non ha ancora raggiunto un grado di sviluppo fisico e psichico tale da poter distinguere ciò che è giusto da ciò che è ingiusto, il nostro codice annovera la minore età tra le cause di esclusione dell'imputabilità.

Il sistema penale minorile italiano ruota intorno al concetto di imputabilità.

L'individuazione della soglia d'età a partire dalla quale la persona è considerata imputabile per il diritto penale è d'importanza fondamentale.

L'imputabilità del minore risulta subordinata ad un criterio cronologico:

rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.

fino a quattordici anni il minore non è mai imputabile, perché nei suoi confronti è prevista una presunzione assoluta d'incapacità, senza cioè prova contraria.

L'art. 97 c.p. stabilisce, infatti, che *“non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.”*

Fra i quattordici e i diciotto anni il minore è imputabile solo se il giudice ha accertato che, al momento del fatto, aveva la capacità di intendere e volere.

L'art. 98 c.p. rinuncia a qualsiasi presunzione e subordina l'eventuale affermazione della responsabilità penale al concreto accertamento della capacità naturale: *“è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, se aveva la capacità di intendere e volere”*.

In forza dell'art. 97 c.p., quindi, non è imputabile, cioè non è assoggettabile a pena, colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

Tale articolo pone una presunzione assoluta di non imputabilità che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e volere e che non può essere

superata nemmeno se il minore infraquattordicenne si presenta, di fatto, perfettamente capace.

E' evidente che il legislatore ha escluso l'imputabilità del minore di quattordici anni proprio perché è ragionevole pensare che questi, in relazione alla sua giovanissima età, sia sfornito di detta capacità.

Qui, in realtà, si considera esclusa non tanto la capacità di intendere, che solitamente viene acquisita molto prima di aver compiuto quattordici anni, quanto piuttosto quella di volere, dalla quale si fa dipendere la formazione del carattere e della personalità.

E, dal momento che la personalità del minore di quattordici anni è ancora in divenire, si cerca di non impedirne il regolare sviluppo prevedendo la non applicazione della sanzione penale.

La presunzione di non imputabilità di cui all'art. 97 c.p. è insuperabile nei confronti di chi non abbia ancora compiuto i quattordici anni, quindi non possono essere adottate nei suoi confronti misure penali che implicino un addebito di responsabilità.

Tutto questo non vuol dire che il minore di quattordici anni che ha commesso un reato debba

incondizionatamente essere lasciato libero anche se è pericoloso: al minore non imputabile contestualmente riconosciuto pericoloso può, infatti, essere applicata una misura di sicurezza.

Perché possa essere stabilita una tale misura occorre, però, che la pericolosità sociale del minore sia stata concretamente accertata.

Le presunzioni di pericolosità sociale sono state infatti abolite, dapprima in sede di giurisprudenza costituzionale poi anche in sede legislativa con la legge n. 663 del 1986.

Per quanto riguarda la nozione stessa di pericolosità del minore, bisogna far riferimento all'art. 37 co. 2 del D.P.R. n. 448/1988¹⁴⁴, che stabilisce requisiti più specifici rispetto a quelli che integrano la nozione comune di

¹⁴⁴ Art. 37 co. 2 D.P.R.448/1988: *“La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 224 c.p. e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell’imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.”*

pericolosità sociale ricavabile dall'art. 203 del codice penale¹⁴⁵

Per quanto concerne, invece, il minore che ha più di quattordici anni, ma non ha ancora compiuto i diciotto anni, il codice prevede che questi è imputabile solo se, al momento in cui ha commesso il fatto, aveva la capacità di intendere e volere¹⁴⁶.

Ciò vuol dire che nei suoi confronti non opera nessuna presunzione, né di capacità né di incapacità, dovendo il giudice accertare di volta in volta se il soggetto è imputabile o meno.

Il non aver previsto una presunzione di imputabilità, ma l'aver previsto l'accertamento caso per caso dell'effettiva acquisizione della capacità di intendere e volere, è una specifica scelta del nostro legislatore.

Alla base di questa scelta vi è la consapevolezza che fra i quattordici e i diciotto anni vi può essere la capacità di intendere e volere necessaria per essere considerati

¹⁴⁵ Art. 203 c.p.: *“Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati”*

¹⁴⁶ Art. 98 c.p.

penalmente responsabili delle proprie azioni, come vi può non essere, dato che si tratta di una fascia d'età in cui i soggetti raggiungono la maturità richiesta ai fini penali in momenti diversi, a causa delle multiformi varietà ambientali in cui si svolge tale processo di maturazione.

Dato che la capacità di intendere e volere del minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni non si presume, si richiede al giudice di merito un'adeguata indagine sull'esistenza, in concreto, di detta capacità, intesa come attitudine del soggetto ad avere la consapevolezza del disvalore sociale dell'atto e delle relative conseguenze e a determinare liberamente la sua condotta in relazione ad esso.

Inoltre, il suddetto accertamento deve essere rapportato agli episodi criminosi in cui il minore risulta coinvolto.

Si è detto che il giudice deve accertare che il ragazzo fra i quattordici e i diciotto anni sia capace di intendere e volere.

Per dare un senso a questa affermazione è importante capire cosa si intende per incapacità di intendere e volere.

La capacità di cui all'art. 98 c.p. è qualcosa di più e di diverso dalla malattia mentale e dalle altre ipotesi di incapacità, quali, ad esempio, il sordomutismo e la cronica intossicazione da alcool o stupefacenti.

La capacità di intendere e volere del minore fra i quattordici e i diciotto anni viene solitamente individuata nel concetto di maturità.

Si tratta di un concetto molto vago e, recentemente, anche molto controverso.

Il termine immaturità non risulta da nessuna disposizione legislativa, in quanto frutto dell'elaborazione giurisprudenziale.

La giurisprudenza ha cercato di definire il concetto di maturità, dilungandosi ampiamente sull'argomento.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla questione è ricchissima e, a parte poche pronunce nelle quali il concetto di maturità viene interpretato in modo restrittivo, sono stati indicati in modo concorde vari parametri, tra i quali ricorrono più frequentemente:

la comprensione del valore morale della propria condotta, la capacità di comprendere le conseguenze dannose del proprio operato per sé e per gli altri,

l'attitudine a distinguere il bene dal male, l'onesto dal disonesto, il lecito dall'illecito; lo sviluppo intellettuale adeguato all'età.

Definizioni meno rigide si trovano in alcune pronunce dei giudici di merito, nelle quali si legge, ad esempio, che sono assolti perché non imputabili *“i minori di diciotto anni affetti da difficoltà di autocontrollo, ritardo mentale, aggressività collegata alla sindrome dell'abbandono”*¹⁴⁷.

Per quanto riguarda l'elaborazione della dottrina del concetto di maturità, vastissimo è il contributo che ci è stato offerto dalla letteratura giuridica, medico-legale e pedagogica.

Da questa emerge, innanzitutto, che il concetto di immaturità è una cosa diversa rispetto al vizio di mente: il minore può essere immaturo ma perfettamente sano di mente.

L'art. 98 c.p. fa, infatti, riferimento alla situazione di un ragazzo clinicamente “normale”: una deficienza clinica della personalità rientrerebbe nella diversa ipotesi di vizio di mente.

¹⁴⁷ Tribunale dei minori di Roma

Sulla base di questa considerazione, con il tempo, sono stati sempre più utilizzati i contributi della psicologia dell'età evolutiva.

Il ricorso a paradigmi psicologici ha permesso di prendere in considerazione situazioni meno nette.

L'utilizzo di questi nuovi parametri ha permesso, di escludere l'imputabilità del ragazzo colpevole della così detta "ragazzata", come può essere il furto di frutta.

In quest'ottica, il giudice può considerare maturo solo il ragazzo sano di mente, psicologicamente equilibrato, che ha acquisito un complesso di valori idonei a determinare socialmente il suo comportamento, che sa interiorizzare e far proprio il senso di un ordine e di un divieto e che è capace di autocontrollo.

Il testo dell'art. 98 c.p., quindi, non lascia dubbi e la giurisprudenza di legittimità lo conferma: la capacità non può essere presunta ma deve essere provata in concreto. Sarà, in definitiva, il giudice che dovrà accertare il grado di maturità raggiunto dal soggetto, tenendo presente, in relazione all'intelligenza del minore, la norma violata e considerando che, mentre per alcuni fatti è sufficiente un

grado di maturità anche modesto, per altri è da esigere un più progredito sviluppo psichico.

L'accertamento della capacità penale non deve essere necessariamente condotto mediante consulenze o perizie, potendo essere compiuto dal giudice sulla base di risultanze processuali acquisite, purchè ben motivate.

Tanto più che il giudice minorile è un organo collegiale rappresentativo non solo della scienza giuridica, ma anche di altre competenze culturali che consentono, comunque, valutazioni di personalità.

Il Tribunale dei minori è composto da giudici togati e da giudici onorari.

Questi ultimi vengono scelti tra i cittadini benemeriti dell'attività sociale, cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale.

Ogni decisione viene adottata da un collegio presieduto da un magistrato togato con funzioni di Presidente, cui si affianca un altro giudice togato e due giudici onorari (un uomo e una donna).

La composizione del Tribunale per i minorenni nell'udienza preliminare (GUP) è leggermente diversa: il

collegio è formato da tre giudici, uno togato e due onorari (un uomo e una donna).

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Il Dipartimento per la Giustizia minorile sovrintende ai Tribunali dei minori, ai riformatori dei minori, ai programmi di recupero, all'inserimento dei minori responsabili di reati nella vita sociale¹⁴⁸.

Il Dipartimento per la giustizia minorile, costituito da un'articolazione amministrativa centrale e territoriale, provvede ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, garantendo la certezza della pena, la tutela dei diritti soggettivi, la promozione dei processi evolutivi adolescenziali in atto e perseguendo la finalità del reinserimento sociale e lavorativo dei minori entrati nel circuito penale.

Si occupa della tutela dei diritti dei minori e dei giovani-adulti, dai 14 ai 21 anni, sottoposti a misure penali,

¹⁴⁸ Il DGM è organizzata in tre Direzioni Generali: DG per l'Attuazione dei provvedimenti giudiziari; DG del Personale e della Formazione; DG delle risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi.

mediante interventi di tipo preventivo, educativo e di reinserimento sociale.

Altra finalità del dipartimento della giustizia minorile, è quella di attivare programmi educativi, di studio e di formazione-lavoro, di tempo libero e di animazione, per assicurare un'effettiva integrazione di detti minori e giovani-adulti con la comunità esterna.

L'istruzione, insieme alla formazione professionale ed al lavoro, è uno degli strumenti principali del trattamento.

Gli uffici del Capo del Dipartimento concorrono con le altre direzioni generali alla realizzazione degli interventi di giustizia minorile e all'attuazione dei provvedimenti giudiziari, attraverso un adeguato supporto alle attività del Capo del Dipartimento e delle direzioni generali stesse.

I servizi periferici del Dipartimento della Giustizia Minorile sono:

Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni

Istituto Penale per i Minorenni

Centro di Prima Accoglienza

Comunità educativa.

L'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni si attiva nel momento in cui, a seguito di denuncia, un minore entra nel circuito penale e costituisce il servizio che accompagna il ragazzo in tutto il suo percorso penale, dall'inizio alla fine.

Avvia l'intervento in tempo reale (entro le 96 ore) per il minore in stato di arresto o di fermo, segue il progetto educativo del minore in misura cautelare non detentiva, gestisce la misura della sospensione del processo e della messa alla prova e, complessivamente, segue tutte le misure alternative e sostitutive.

Svolge, altresì, compiti di assistenza in ogni stato e grado del procedimento e predisporre la raccolta di informazioni utili per l'accertamento della personalità su richiesta del pubblico ministero.

Il **Centro di Prima Accoglienza** è una struttura filtro che ospita i minori arrestati e fermati, in attesa dell'udienza di convalida che deve avere luogo entro le 96 ore dall'arresto, fermo o accompagnamento.

I Centri di Prima Accoglienza servono ad assicurare la custodia del minore, senza caratterizzarsi come strutture

carcerarie (non ci sono sbarre ma sono presenti le guardie).

In questi centri, i minori sono a disposizione dell'autorità giudiziaria (Procuratore minorile, PM, GIP) e possono rimanervi fino a 4 giorni.

Durante la permanenza nei CPA, il minore è sottoposto a osservazione da parte di un'equipe operativa, (educatori, psicologi...) che stila un primo rapporto sulla situazione psicologica e sociale del minore e sulle risorse disponibili sul territorio per quel caso con l'obiettivo di fornire all'Autorità giudiziaria competente tutti gli elementi atti ad individuare, in caso di applicazione di misura cautelare, quella più idonea alla personalità del minore.

Trascorso questo periodo preliminare (4 giorni), il giudice deve decidere quale provvedimento adottare nei confronti del minore.

L'Istituto Penale per i Minorenni è lo spazio preposto all'esecuzione della misura cautelare detentiva e della pena ed ha una organizzazione funzionale ad un'azione educativa sempre più integrata con gli altri servizi della giustizia minorile e del territorio.

Gli Istituti penali ospitano minorenni o ultradiciottenni (fino agli anni 21, nel caso in cui il reato a cui è riferita la misura sia stato commesso prima del compimento della maggiore età) in custodia cautelare o in esecuzione di pena detentiva.

Il D.P.R. 448/88, introducendo il principio della residualità della detenzione per i minorenni, opera, di fatto, rispetto al passato, una decentralizzazione del carcere nel sistema penale minorile.

Attualmente gli istituti Penali per i minorenni in Italia sono 17.

Ogni anno transitano in questi istituti circa 1500 ragazzi, con una presenza media giornaliera di circa 500 ragazzi.

La peculiarità del nostro sistema è data dalla capacità di “convivenza” tra l’area educativa e l’area della sicurezza, realizzata attraverso soluzioni specifiche come un corpo di polizia penitenziaria adeguatamente formato e quindi specializzato al rapporto con gli adolescenti e la presenza di difese passive dall’impatto non intrusivo.

Le Comunità educative sono servizi di supporto all’intervento in area penale esterna, possono essere

gestite dalla giustizia Minorile anche se attualmente prevale la forma del convenzionamento o della cogestione con le forze del privato sociale.

Le Comunità, pubbliche, private, di associazioni, cooperative, che operano in campo adolescenziale devono essere riconosciute dalla Regione.

Devono rispondere ai seguenti requisiti: organizzazione di tipo familiare, presenza anche di minorenni non sottoposti a procedimento penale, capienza non superiore alle dieci unità, utilizzazione di operatori professionali.

Le Comunità assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei confronti dei minori autori di reato.

A tale scopo viene predisposto un programma educativo individualizzato, con l'adesione del minore, tenuto conto delle risorse personali e familiari dello stesso e delle opportunità offerte dal territorio.

CHI GESTISCE LA GIUSTIZIA MINORILE

Le competenze penali, civili ed amministrative sono affidate alle Procura Minorili, ai Tribunali per i Minorenni e ai Tribunali di Sorveglianza per i minorenni.

Procura per i minorenni

La Procura per i Minorenni è un organo giudiziario specializzato, istituito presso ogni Tribunale per i Minorenni, caratterizzato dalla specificità delle funzioni ad esso attribuite per ragione del destinatario dei suoi interventi, il minore d'età, la cui tutela è imposta dalla normativa sovranazionale ed interna.

Il ruolo dei magistrati minorili è estremamente peculiare e del tutto differente da quello dei magistrati ordinari, in quanto non si sostanzia soltanto nella trattazione dei procedimenti civili, penali, rieducativi governati da norme connotate da specifiche particolarità, ma impone un'attività di diversa natura che si configura come attività di prevenzione primaria e secondaria.

In materia civile, la Procura per i Minorenni ha l'iniziativa processuale a protezione del minore e, a quest'organo, pervengono tutte le informative e le segnalazioni che riguardano un minore dalle varie forze di polizia giudiziaria e dai servizi (servizi sociali, consultori familiari, servizi di neuropsichiatria infantile), i quali non hanno diretta legittimazione ad agire.

La Procura, dopo un'eventuale più approfondita indagine attraverso i servizi operanti sul territorio, formula al Tribunale per i Minorenni, le idonee richieste volte a stimolare gli opportuni interventi attraverso l'apertura di procedimenti limitativi della potestà genitoriale ovvero di valutazione dello stato di abbandono del minore con eventuale inserimento in una valida famiglia sostitutiva di quella d'origine.

La Procura è non solo organo di promozione dell'azione giudiziaria, ma anche organo di controllo, nell'interesse del minore, dell'operato del giudice, attraverso la partecipazione alle udienze, l'espressione dei visti sui provvedimenti, la formulazione dei pareri nei procedimenti iniziati su istanza dei privati, la redazione degli eventuali reclami contro i decreti.

Nell'ambito delle attività di prevenzione primaria un particolare rilievo è stato dato dalla Procura per i Minorenni all'analisi del fenomeno della dispersione scolastica e dell'evasione del relativo obbligo ed alla individuazione dei più opportuni provvedimenti per contenerlo, operando di concerto e sottoscrivendo protocolli d'intesa con i Provveditori e i competenti Assessori comunali.

Ulteriore attività, nell'ottica predetta, sono costituite dai controlli sugli Istituti che ospitano minori mediante lo studio degli elenchi dei minori ricoverati al fine di verificare le motivazioni e la durata della loro istituzionalizzazione ed i rapporti con la famiglia d'origine, sì da stimolare i provvedimenti a loro tutela.

Tali attività vanno affiancate al carico inerente la materia penale, che procede dalla fase delle indagini preliminari sulle notizie di reati di qualsiasi natura attribuita ai minori d'età sino a quella dell'esecuzione dei provvedimenti e della sorveglianza sulla detenzione.

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni

diciotto nel territorio della Corte d'Appello o della sezione di Corte d'Appello in cui è istituito il Tribunale per i Minorenni, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori.

Il procedimento penale minorile è regolato da normativa peculiare finalizzata a contenere i rischi ed i pregiudizi che derivano dal minore con il contatto con l'apparato della giustizia, agevolando le possibilità di rapida fuoriuscita dal circuito penale e riducendo le ipotesi di trattamento carcerario, in un ottica di recupero del minore deviante.

Tutte le disposizioni devono essere applicate in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minore.

Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni, anche etico-sociali, della sua decisione.

Al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità ed allo scopo di valutare la rilevanza sociale del fatto, per disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili, acquisisce,

poi, unitamente al Pubblico Ministero, notizie sulle condizioni e sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore, assumendo, anche senza formalità, informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e ascolta il parere di esperti.

In ogni stato e grado del procedimento penale, l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e di quelli istituiti dagli enti locali.

L'assistenza al minore va assicurata anche da parte dei genitori o di altra persona idonea da lui indicata e ammessa dall'autorità Giudiziaria.

Tribunale per i Minorenni

Il Tribunale per i Minorenni è un organo giudiziario, autonomo e specializzato, con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili ed amministrativi riguardanti i minori degli anni diciotto.

La sua competenza territoriale coincide con quella della Corte d'Appello o della sezione della Corte d'Appello presso la quale il Tribunale stesso è istituito.

Il Tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di Corte d'Appello che lo presiede, da un magistrato di Tribunale e da due componenti esperti non togati.

Ha competenza in materia civile, penale e amministrativa per i procedimenti riguardanti:

i reati commessi nell'ambito del distretto dai minori degli anni diciotto;

l'applicazione di misure rieducative nei confronti dei minori degli anni diciotto residenti nello stesso territorio;

l'esercizio della potestà dei genitori, della tutela, l'amministrazione patrimoniale, l'assistenza, l'affiliazione, l'adozione, sempre relativi ai minorenni residenti nel distretto di Corte d'Appello.

Il Tribunale per i Minorenni deve essere informato di tutti i procedimenti in corso per i delitti di violenza sessuale e corruzione commessi in danno di persone minori d'età.

Magistrato di Sorveglianza

Presso ogni Tribunale per i Minorenni è presente un Magistrato di Sorveglianza.

Il Magistrato di Sorveglianza è un giudice specializzato che vigila sull'esecuzione delle misure penali e di sicurezza, al fine di garantire che l'esecuzione di ogni forma di custodia sia eseguita ed attuata in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Vigila, inoltre, sull'organizzazione degli istituti Penali per i Minorenni relativamente alla custodia ed ai programmi di trattamento penitenziario, approvando con decreto i programmi rieducativi predisposti dalle équipes psico-pedagogiche, i provvedimenti di modifica dell'affidamento in prova al servizio sociale e a quelli per il lavoro all'esterno.

Impartisce disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei minori detenuti.

Provvede sui permessi e sulle licenze e sui provvedimenti relativi all'applicazione, esecuzione, trasformazione e revoca delle misure di sicurezza.

E' inoltre competente per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive comminate ai minori.

Il magistrato deve convocare, entro tre giorni dalla comunicazione, il ragazzo e l'esercente la potestà

genitoriale e deve provvedere tenendo conto anche delle esigenze educative del minore medesimo.

I suoi compiti richiedono una frequente presenza in istituto ed uno scambio costante con le équipes che si occupano di minori.

Il presente lavoro è stato realizzato a cura dello Studio Legale Associato B.B.D.

Curato dall'avvocato Claudio Bossi con la partecipazione degli avvocati Marina Viola e Alessandra Castorio e dei dottori Sandro Bartucciottto, Alessandra Cristina e Alice Beltrami.

Stampato in proprio nell'anno 2010

Studio Legale Associato



Bossi Buscaglia Dulio
avvocati in Novara